

367.

22 APRILE 1976

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l'applicazione dell'Accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America » (2531), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il senatore Coppola, relatore alla Commissione, illustra brevemente il decreto-legge, recante norme per l'applicazione dell'Accordo stipulato il 29 marzo 1976 tra i dicasteri della giustizia italiana e statunitense, in relazione all'« affare Lockheed ». L'oratore osserva, tra l'altro, che la scelta dello strumento del decreto-legge in luogo di una or-

dinaria iniziativa di legge è dovuta al fatto che il provvedimento non recava la ratifica ed esecuzione di un trattato di carattere generale, ma mirava a consentire la immediata ed urgente operatività nell'ambito dell'ordinamento italiano di un accordo a carattere limitato.

Il senatore Coppola conclude dando atto al Governo, e in particolare al Ministro di grazia e giustizia, del notevole impegno profuso nella trattativa con i rappresentanti del governo americano.

Nella discussione intervengono i senatori Petrella, Filetti e Sabadini.

Il senatore Petrella, favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, richiama l'attenzione sull'opportunità, per il futuro, di stipulare convenzioni a carattere più generale che consentano la creazione di canali permanenti di informazione e collaborazione in relazione a qualsiasi vicenda giudiziaria.

Il senatore Filetti, dopo aver riconosciuto l'esistenza dei presupposti legittimanti il ricorso allo strumento del decreto-legge, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale alla conversione del decreto.

Il senatore Sabadini, anch'egli favorevole alla conversione del decreto, si sofferma brevemente sul contenuto dell'articolo 3 del medesimo, ravvisando nella preventiva consultazione del dipartimento della giustizia degli Stati Uniti, prescritta dall'articolo, una sorta di ingiustificata autorizzazione e pertanto

di interferenza dell'autorità politica statunitense nei procedimenti penali, civili o amministrativi pendenti in Italia.

Dopo una breve replica del senatore Coppola, che fa osservare al senatore Sabadini che il paragrafo 6 dell'Accordo, cui corrisponde il contenuto dell'articolo 3 del decreto, prevede l'obbligo di consultazione in regime di assoluta reciprocità, prende la parola il ministro Bonifacio.

L'oratore ricorda anzitutto le notevoli difficoltà incontrate dalla trattativa con gli USA anche per effetto della diversità dei due ordinamenti giudiziari e la manifestata non disponibilità della controparte americana a giungere ad un accordo di carattere generale, non limitato cioè alla singola vicenda giudiziaria. Rilevato quindi che l'accordo garantisce la piena reciprocità tra i due Paesi nelle clausole previste, il ministro Bonifacio dichiara che la consultazione di cui al paragrafo 6 non può dar luogo ad un'autorizzazione vincolante per alcuna delle parti contraenti. Conclude auspicando che nell'applicazione dell'accordo vengano rispettate le condizioni previste dal paragrafo 4 dello stesso, onde evitare che possa essere interrotta la cooperazione convenuta tra i due Paesi.

La Commissione dà mandato infine al relatore Coppola di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge ed incarica il presidente Viviani di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia » (2458), d'iniziativa della senatrice Romagnoli Carettoni Tullia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 14 aprile.

La senatrice Giglia Tedesco, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il disegno di legge che pone le mani su quella che può definirsi la giungla delle discriminazioni contro la donna, sottolinea che non è senza significato la circostanza che tra i numerosi movimenti femminili vada accentuan-

dosi la convergenza verso la richiesta di modifiche precise della vigente legislazione.

Per ciò che concerne il disegno di legge in esame le sembra che esso indichi sufficientemente due linee di azione, peraltro non contrastanti, quella di una prima ricerca di norme legislative da abrogare e modificare (l'indirizzo andrebbe approfondito in maniera più sistematica) e quella della costituzione di una Commissione parlamentare di indagine che istituzionalizzi in un certo senso il dialogo con i movimenti per l'emancipazione della donna, segnando un decisivo passo innanzi sulla strada del collegamento tra Parlamento e Paese.

L'oratrice conclude con un breve esame dell'articolato, osservando tra l'altro che all'articolo 7 del provvedimento non si intende imporre una utilizzazione paritaria del personale assistente e docente dei due sessi nelle scuole pubbliche per l'infanzia (come era stato rilevato, con qualche perplessità, da parte del relatore Martinazzoli nella precedente seduta) ma solo eliminare l'attuale sbarramento nei confronti del personale maschile.

Il senatore Filetti, espresso anch'egli il suo apprezzamento per il disegno di legge, che attua uno dei principi fondamentali della Costituzione, dichiara di essere d'accordo totalmente sulla parte del provvedimento che propone la costituzione di una Commissione parlamentare di indagine e perplesso invece sulla prima parte laddove si propongono modifiche legislative che più correttamente a suo parere dovrebbero costituire l'oggetto del lavoro della predetta Commissione.

Soffermandosi successivamente sul contenuto dei singoli articoli, l'oratore esprime alcune riserve per ciò che concerne la drastica abrogazione degli articoli 544 del codice penale e 79, 80 e 81 del codice civile, nonché sul merito della disposizione dell'articolo 6.

Il senatore Coppola propone che la Commissione approfondisca, attraverso lo svolgimento di una indagine conoscitiva, l'esame del disegno di legge al fine di presentare all'Assemblea proposte confortate da una di-

retta conoscenza delle rivendicazioni di tutte le organizzazioni femminili.

Dopo che sulla proposta di indagine conoscitiva si sono espressi favorevolmente i senatori Martinazzoli, Sabadini e Giglia Tedesco, il seguito dell'esame è rinviato, al fine di definire il programma dell'indagine e di chiedere sulla stessa, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il preventivo consenso del Presidente del Senato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975** » (2471), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Viviani dà comunicazione della richiesta avanzata dalla Commissione bilancio, di una proroga del termine, peraltro già scaduto, previsto per la emissione del parere sul disegno di legge.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i senatori Martinazzoli, Sabadini e Filetti — contrari alla concessione della proroga — e Coppola e Petrone, favorevoli ad una proroga di pochi giorni che consenta alla Commissione di discutere il provvedimento nella prossima settimana, e dopo un intervento del sottosegretario Dell'Andro che sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, la richiesta di proroga è respinta e la Commissione approva i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili** » (673), d'iniziativa dei senatori Colella e Follieri.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Prosegue la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Dopo un nuovo intervento del senatore Sabadini che rinnova le sue riserve nei confronti del disegno di legge (il cui testo potrebbe consentire, a suo parere, la costituzione di

consorzi anche di notevoli dimensioni che comprendano tutte le attività esercitate da singole imprese, senza le necessarie garanzie per la tutela dei terzi), il sottosegretario Dell'Andro ribadisce il punto di vista del Governo favorevole al provvedimento.

L'oratore sottolinea che la limitazione della responsabilità dei rappresentanti dei consorzi, che sono in genere dipendenti dell'imprenditore, proposta per favorire nella pratica la costituzione e il funzionamento dei consorzi medesimi, trova il suo correttivo nell'ampia tutela dell'affidamento dei terzi realizzata dal sistema di pubblicità previsto dall'articolo 4.

Il senatore Sabadini propone a questo punto un rinvio della discussione alla prossima settimana per consentire una più meditata formulazione di emendamenti al testo del disegno di legge.

Contro la proposta di rinvio si esprime il senatore Coppola; favorevole invece il senatore Filetti, che ribadisce l'esigenza di non escludere la responsabilità personale di chi agisce in nome del consorzio, in aggiunta alla possibilità di far valere i diritti sul fondo consortile.

La Commissione respinge la proposta di rinvio e passa alla discussione degli articoli.

Dopo un'ampia discussione, alla quale partecipano i senatori Sabadini, Filetti e Coppola e il sottosegretario Dell'Andro, l'articolo 1 è approvato con l'aggiunta del seguente comma, proposto dal Governo: « Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali ». La modifica approvata rende il testo del nuovo articolo 2602 del codice civile più aderente a quello attualmente vigente.

L'articolo 2 è approvato senza discussione. All'articolo 3 la Commissione respinge anzitutto un emendamento del senatore Filetti tendente ad inserire dopo le parole: « i loro diritti » l'altra: « anche »; ed approva invece un emendamento del sottosegretario Dell'Andro che inserisce sempre dopo le predette parole l'altra: « esclusivamente ».

Approvato quindi, con la predetta modifica, l'articolo 3, la Commissione approva altresì l'articolo 4 e, dopo dichiarazioni di

astensione dei senatori Sabadini e Filetti, il disegno di legge nel suo complesso.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Viviani avverte che nell'ordine del giorno della seduta già prevista per il pomeriggio alle ore 17, verranno iscritti in sede deliberante il disegno di legge n. 2381, nonchè, in sede referente, il disegno di legge n. 2418.

La seduta termina alle ore 13,15.

Seduta pomeridiana

**Presidenza del Presidente
VIVIANI**

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro e per le finanze Pandolfi.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale » (2381), d'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Lisi, relatore alla Commissione, chiarisce che, avendo il Ministero delle finanze, con una circolare interpretativa, ritenuto di applicare alle sentenze di divorzio e a quelle di separazione personale l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1,50 per cento sulle disposizioni patrimoniali, è sorta l'esigenza cui provvede il disegno di legge che, con un'interpretazione autentica, stabilisce che le suddette sentenze siano gravate da un'imposta fissa, ovviando con ciò ad una palese iniquità. Il senatore Lisi condivide pienamente tale intento e le ragioni a sostegno del provvedimento espone nella relazione che lo accompagna.

Il presidente Viviani fa notare un errore nello stampato: infatti, il riferimento esatto è all'articolo 8, lettera e) della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e non alla lettera c) di tale articolo 8.

E dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Filetti afferma di concordare con la *ratio* del disegno di legge — al quale è pertanto favorevole — rilevando, però, che se si tratta di un provvedimento di interpretazione autentica, con efficacia quindi retroattiva, ne deve conseguire altresì la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccedenza sulla base dell'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, tanto più — aggiunge l'oratore — che non sarebbe scaduto il termine di tre anni concesso a chi intendesse impugnare la tassazione.

La senatrice Giglia Tedesco sottolinea la inaccettabilità della prassi ministeriale, facendone rilevare le negative conseguenze sociali. Infatti, l'onerosità eccessiva della tassazione ha, da un lato, incoraggiato le separazioni di fatto e, dall'altro, ha indotto a non far figurare nelle sentenze di divorzio e di separazione la menzione dell'assegno di mantenimento. La senatrice Giglia Tedesco conclude ritenendo implicita la retroattività del provvedimento, dato il suo carattere di interpretazione autentica.

Dopo un breve intervento del senatore Licini e del senatore Petrella, che si richiama ai principi generali in materia di interpretazione autentica, si apre uno specifico dibattito sul problema della natura interpretativa o meno del disegno di legge e delle conseguenze di tale natura, in primo luogo per quanto concerne la rimborsabilità delle somme pagate in eccedenza.

I senatori Sabadini e Lugnano si pronunciano senz'altro per l'opinione affermativa. Il senatore Sabadini, in particolare, suggerisce di esplicitare il carattere interpretativo nel testo stesso del disegno di legge, nel quale sarebbe a suo avviso opportuno inserire anche una norma per rendere più agevoli le eventuali restituzioni. Il senatore Lugnano, da parte sua, considera inaccetta-

bile non consentire i rimborsi a quanti siano stati costretti a pagare più del dovuto per un errore interpretativo del Ministero delle finanze.

Il relatore, senatore Lisi, condivide la tesi dell'interpretazione autentica, mentre il sottosegretario per la grazia e la giustizia Dell'Andro, pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge a causa della sua notevole rilevanza sociale, avanza qualche perplessità, stando al tenore del testo proposto, sulla questione della retroattività.

Prende quindi la parola il sottosegretario per le finanze Pandolfi, il quale muove alcune obiezioni al testo in discussione che, a suo parere, così come è formulato, sembrerebbe inidoneo a configurare un provvedimento di interpretazione autentica. Tale testo, infatti, fa riferimento anche alle sentenze per alimenti emesse ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile che, nei casi diversi da separazione, erano sottoposte anche nel regime precedente alla riforma tributaria ad imposta di registro in misura proporzionale. Su questo punto, pertanto, il disegno di legge avrebbe effetti innovativi e non semplicemente interpretativi.

Il sottosegretario Pandolfi si dice inoltre preoccupato dell'eventuale instaurazione di difficili procedure per i rimborsi, domandandosi poi se non si ponga un problema di copertura finanziaria tenuto conto delle minori entrate acquisibili dal fisco a seguito del passaggio dall'imposta proporzionale all'imposta fissa.

In conclusione, a giudizio dell'oratore, per superare l'obiezione relativa alle sentenze per alimenti e per dare al provvedimento una più chiara natura di interpretazione autentica, si dovrebbe ricercare una migliore formulazione del testo. Al riguardo, anzi, il Ministero aveva predisposto un emendamento sostitutivo, di cui il Sottosegretario dà lettura quale contributo alla discussione ed ai fini di un ulteriore approfondimento.

Il senatore Martinazzoli, rilevato che la volontà della Commissione è nel senso di considerare il disegno di legge come provvedimento di interpretazione autentica, ritiene sufficiente una più adeguata redazione del testo per chiarirne l'intento interpretativo. È vero, peraltro, che occorrerà ricon-

siderare con più attenzione il problema delle sentenze per alimenti. Circa poi le restituzioni delle somme pagate in eccedenza, il senatore Martinazzoli non vede perchè debbano sussistere dei dubbi, trattandosi di un inequivocabile diritto alla ripetizione dell'indebito, tanto più che non sarebbero scaduti i termini per promuovere la relativa azione nei confronti del fisco.

Il senatore Coppola, constatata la volontà unanime della Commissione nell'attribuire valore interpretativo al disegno di legge e, d'altro lato, la disponibilità dei rappresentanti del Governo a ricercare una formulazione più soddisfacente, è dell'opinione che, tramite un comune sforzo collaborativo, si possa raggiungere una soluzione da tutti accettabile.

Il sottosegretario Pandolfi chiede allora una sospensione della seduta, onde potersi consultare con il ministro delle finanze, Stammati, alla luce degli elementi emersi nel dibattito.

(La seduta sospesa alle ore 19,15, viene ripresa alle ore 20).

Il senatore Lisi propone un emendamento tendente a sottolineare il carattere interpretativo del disegno di legge, suggerendo altresì di omettere il riferimento alle sentenze emesse per alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Il senatore Lugnano, pur esprimendo il rammarico del Gruppo comunista per tale omissione, dichiara di accettare l'emendamento, mentre il senatore Petrella, prima, e la senatrice Giglia Tedesco, successivamente, pongono in evidenza che l'aver in tal modo circoscritto il disegno di legge alle sentenze di separazione e di divorzio comporta che il provvedimento non riguarda assolutamente la materia degli alimenti.

Sulla formulazione proposta avanza delle riserve il senatore Martinazzoli, mentre i senatori Mariani e Licini evidenziano le possibili, ingiuste conseguenze derivanti dalla esclusione delle sentenze per alimenti.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Sabadini e Giglia Tedesco, il relatore, senatore Lisi, raccogliendo un'altra obiezione del senatore Licini, propone di aggiungere anche il

riferimento alle sentenze che modifichino le condanne o attribuzioni di beni patrimoniali contenute nelle sentenze di divorzio e di separazione.

Il relatore, pertanto, presenta un emendamento interamente sostitutivo che recepisce le proposte di modifica in precedenza suggerite.

Il sottosegretario Dell'Andro, richiamandosi anche a quanto osservato dal sottosegretario Pandolfi, dichiara di rimettersi alla Commissione.

La senatrice Giglia Tedesco, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista al testo sostitutivo, sottolinea come, una volta reso più esplicito il carattere interpretativo del provvedimento, ne derivi indiscutibilmente il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza.

Il senatore Licini, tenuto conto dello smiunito valore sociale del disegno di legge, a seguito dell'esclusione delle sentenze per alimenti, dichiara di astenersi. Analogamente dichiara la sua astensione il senatore Mariani, il quale, peraltro, manifesta il suo pieno consenso alle osservazioni della senatrice Giglia Tedesco riguardo ai rimborsi.

La Commissione approva quindi l'articolo unico del disegno di legge nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 aprile, alle ore 10 e 17, e giovedì 29, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno delle sedute odierne, eccettuati i disegni di legge di cui è stato esaurito l'iter.

La seduta termina alle ore 20,40.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
SCELBA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Cattanei.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l'applicazione dell'Accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America » (2531), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 2^a Commissione).

In luogo del senatore Oliva riferisce il presidente Scelba, il quale illustra il contenuto del decreto-legge in titolo (tendente ad assicurare la produzione delle prove che potrebbero risultare utili all'espletamento della giustizia nell'affare *Lockheed*) e si pronunzia in senso favorevole alla conversione.

Il senatore Calamandrei, nell'annunciare il consenso del Gruppo comunista, fa presente che il contenuto dell'accordo rappresenta il minimo che si possa fare per l'accertamento della verità, su un caso che ha profondamente scosso l'opinione pubblica, alimentando il qualunquismo spesso serpeggiante tra quest'ultima.

Secondo l'oratore l'accordo in questione porrebbe remore ad un completo accertamento dei fatti. Il senatore Calamandrei aggiunge che le sovranità della Repubblica italiana e di quella statunitense non sembrano poter essere considerate di pari sostanziale rilievo, almeno a giudicare dalle denunce di interferenza della CIA nella vita politica italiana. Anche per l'accertamento della verità in questo settore occorrerebbero — secondo l'oratore — accordi del tipo di quello in esame, che, concludendo, egli auspica possa rivelarsi fecondo per la giustizia.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sul disegno di legge.

« Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica » (2524), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 1^a Commissione).

Anche su tale provvedimento riferisce il presidente Scelba, il quale, pur lamentando la frequenza di « leggine » nel settore della

pubblica amministrazione, si pronunzia in senso favorevole ad esso.

Il sottosegretario Cattanei fa presente che il disegno di legge tende ad ovviare a precedenti omissioni legislative che determinano obiettive sperequazioni a danno di un gruppo di funzionari della carriera diplomatica.

La Commissione, quindi, esprime parere favorevole sul disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (ASE), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975 » (2408).
(Esame).

Il senatore Pecoraro, relatore alla Commissione, chiarisce brevemente il contenuto del provvedimento. Con l'istituzione dell'Agenzia spaziale europea si crea un unico organismo in luogo dei due precedenti (ESRO e ELDO) che agivano nel settore spaziale. L'obiettivo è di rendere autonoma l'Europa nel settore dei lanci spaziali, accentuando la cooperazione europea in campo operativo oltre che scientifico e tecnologico.

L'oratore illustra poi le attività di carattere obbligatorio e facoltativo dell'agenzia (insegnamento ed esecuzione dei programmi applicativi), si sofferma ad analizzare i suoi organi direttivi e conclude pronunziandosi in senso favorevole al provvedimento.

Successivamente il senatore Calamandrei, annunciando l'astensione del Gruppo comunista, sottolinea l'attenzione che quest'ultimo dedica alla materia spaziale, attenzione cui egli contrappone le carenze dei Governi italiani e l'insufficienza od inadeguatezza dei vantaggi che il paese finisce col trarre dal *fall out* scientifico, tecnologico e industriale della cooperazione spaziale europea.

L'oratore, quindi, propone di modificare il testo della Convenzione sia per quanto concerne la partecipazione italiana all'Agenzia, sia per garantire maggiori contatti tra l'esecutivo ed il Parlamento.

Sulla base di tali motivazioni — infatti — egli propone di inserire dopo l'articolo 4

una norma che autorizza il Ministro della ricerca scientifica a promuovere — nell'ambito dell'Agenzia — le attività ed i programmi in campo spaziale e che, inoltre, gli conferisce competenza in merito alla nomina dei delegati italiani nel Consiglio dell'Agenzia stessa, sentito il parere del CNR e del Parlamento attraverso le Commissioni affari esteri e pubblica istruzione; l'oratore propone anche di aggiungere una norma, in base alla quale lo stesso Ministro presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dall'Agenzia o sul piano di lavoro stabilito da quest'ultima per l'anno in corso, soprattutto per quanto concerne la partecipazione italiana. Alcune di tali modifiche riproducono norme della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il funzionamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali.

Nel dibattito che si svolge sulle citate proposte, il senatore Russo dichiara che la consultazione delle Commissioni parlamentari per la scelta dei rappresentanti italiani da parte del Governo appare quanto meno insolita ed il presidente Scelba comunica che il senatore Pecoraro, nella sua relazione, farà certamente parola delle proposte del senatore Calamandrei, così che l'Assemblea possa decidere in merito ad esse; egli auspica che la Convenzione in esame possa far conseguire finalmente sostanziali successi europei nel settore. Anche il senatore Girauda dichiara di non potersi immediatamente pronunziare in senso favorevole sulle modifiche aggiuntive proposte dal senatore Calamandrei e di essere addirittura contrario a quelle — di esse — che non appaiono coerenti ed omogenee con il testo globale della Convenzione o che introducono innovazioni nei rapporti tra l'esecutivo ed il Parlamento.

Il senatore Calamandrei, dal canto suo, pur facendo presente che non è sua intenzione arrivare, in sede di Commissione, ad un voto sugli emendamenti proposti, si augura che essi possano formare oggetto della riflessione e del dibattito che meritano nelle more della conclusione dell'*iter* del provvedimento presso il Senato.

Il relatore, dal canto suo, su quella parte degli emendamenti che si collegano alla citata legge 6 agosto 1974 si dichiara in linea di massima favorevole, mentre si dice contrario alla partecipazione delle Commissioni parlamentari alla nomina dei rappresentanti italiani presso l'Agenzia, partecipazione di cui egli sottolinea la portata innovativa nel campo dei rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo.

Il sottosegretario Cattanei, apprezzando le intenzioni contenute negli emendamenti del senatore Calamandrei, dichiara di non potersi pregiudizialmente opporre almeno per la parte concernente i rapporti tra potere esecutivo e legislativo ed auspica che, prima del dibattito in Assemblea, si possa conseguire un accordo su di essi.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Pecoraro di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
CARON

Interviene il Ministro per le Regioni Morlino.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE DELIBERANTE

« Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni » (1938).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Si prosegue, in sede deliberante, l'esame sospeso nella seduta di ieri con la richiesta di trasferimento di sede.

Su proposta del Presidente, concorde il relatore, senatore Rosa, viene considerata esaurita la discussione generale: si procede pertanto nell'esame degli articoli nel nuovo testo messo a punto dalla apposita Sottocommissione.

All'articolo 1 la Sottocommissione non propone modifiche al testo originario che prevede che le Regioni ogni anno, insieme al bilancio annuale, adottino un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termine di riferimento il programma regionale di sviluppo e, comunque, un termine temporale non superiore al quinquennio.

Dopo che è stata approvata una modifica di ordine puramente formale al secondo comma, suggerita dal senatore Ripamonti, il senatore Bollini illustra un emendamento che sopprime la seconda parte del terzo comma; l'emendamento, chiarisce il senatore Bollini, intende far sì che nella elaborazione del bilancio pluriennale le Regioni possano tenere conto di tutti i nuovi previsti interventi legislativi, sia dello Stato che delle Regioni stesse; si tratta cioè di fare in modo che in sede di bilancio pluriennale possa essere risolto il problema delle leggi statali pluriennali di spesa che definiscono il volume globale dello stanziamento, rimettendo al momento della formulazione del bilancio dello Stato la determinazione della *tranche* annuale di spesa; si vuole cioè fare in modo che la Regione, nella redazione del bilancio pluriennale, possa tenere conto di tali *tranches* annuali.

Anche il senatore Ripamonti concorda con la necessità che la Regione, nell'elaborazione del bilancio pluriennale, possa utilizzare tutte le risorse statali disponibili e, quindi, anche quelle stanziare in leggi pluriennali di spesa.

Il ministro Morlino fa osservare che con il bilancio pluriennale la Regione può auto-programmare la propria attività di spesa, ma non può porre vincoli all'autonomia del Parlamento nell'approvazione del bilancio dello Stato. In sostanza, se si vuole confermare il valore giuridico-contabile, in senso tecnico, del bilancio pluriennale, è opportuno evitare riferimenti vincolanti al bilancio dello Stato, che finirebbero per inficiare la stessa legittimità della legge regionale che approva il bilancio pluriennale attribuendole un valore di mera indicazione politica; la Regione cioè può decidere solo in ordine alla ripartizione annuale di stanziamenti già ad essa trasferiti con legge dello Stato, nonchè in ordine a nuovi interventi legislativi

statali per i quali sia già prevista la copertura nei Fondi globali iscritti nel bilancio dello Stato.

Il senatore Ripamonti invita il senatore Bollini a ritirare il suo emendamento, proponendo a sua volta di sopprimere le parole: « della Regione », alla fine del terzo comma dell'articolo 1. Dopo un ulteriore breve dibattito nel quale intervengono il senatore Modica, ancora il ministro Morlino e lo stesso senatore Ripamonti, il senatore Bollini dichiara di accettare la proposta del senatore Ripamonti, ritirando l'emendamento precedentemente illustrato.

Pertanto la Commissione approva l'articolo 1 con la modificazione testè proposta dal senatore Ripamonti.

Si passa all'esame dell'articolo 2 concernente la disciplina delle leggi regionali di spesa, per il quale la Sottocommissione non propone modifiche.

Il senatore Ripamonti propone di sopprimere al primo comma, le parole: « di norma solo... ».

Il senatore Bollini illustra due emendamenti al secondo comma; il primo sostituisce le parole: « ne indicano » con le altre: « possono indicare »; il secondo introduce un comma aggiuntivo secondo il quale la quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui vengono disciplinati interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa assuma un interesse preminente.

Il ministro Morlino osserva che l'articolo 2 intende preconstituire un meccanismo che spinga le Regioni a predisporre strumenti legislativi aventi una durata tendenzialmente indefinita, i cui oneri vengono coperti anno per anno. Si dichiara comunque in linea di massima favorevole agli emendamenti di parte comunista. Riferendosi, poi, ad una perplessità espressa dal senatore Ripamonti fa presente che la formulazione del secondo comma è comprensiva, in sostanza, sia delle leggi che dispongono spese sia di quelle che aumentano i limiti di impegno.

Il senatore Ripamonti, preso atto della precisazione del Ministro, ritira il suo emendamento al primo comma.

Dopo che il relatore, ha dichiarato di associarsi alle osservazioni del ministro Morlino, la Commissione approva l'articolo 2 con le modifiche illustrate dal senatore Bollini.

Passando all'esame dell'articolo 3, che disciplina il bilancio annuale di previsione e per il quale la Sottocommissione propone una nuova formulazione dell'ultimo comma, il senatore Brosio illustra un emendamento sostitutivo del primo comma, inteso a stabilire che le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza, mentre quelle in termini di cassa saranno formulate soltanto a partire dallo esercizio finanziario in cui analoghe previsioni annuali di cassa verranno adottate dalla contabilità dello Stato. L'emendamento, osserva il presentatore, recepisce una posizione pregiudiziale avanzata fin dall'inizio dell'esame del provvedimento dal Gruppo liberale, volta a sottolineare la necessità che in linea metodologica la legge-quadro sulla contabilità regionale doveva essere preceduta da una revisione generale della legge di contabilità dello Stato.

Il relatore Rosa fa presente che l'accoglimento dell'emendamento liberale travolgerebbe l'intera architettura del provvedimento; invita pertanto il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno; anche il ministro Morlino si associa alla richiesta del relatore, sottolineando che il provvedimento in discussione rappresenta una prima tappa lungo il processo che condurrà ad una riforma della legge di contabilità dello Stato: per l'intanto si crea un primo strumento di regolazione giuridica dei flussi finanziari delle Regioni. Il senatore Brosio, intervenendo nuovamente, insiste perchè l'emendamento venga votato. La Commissione pertanto respinge l'emendamento del senatore Brosio e approva l'articolo 3 con la modifica all'ultimo comma proposta dalla Sottocommissione.

Nel testo originario vengono quindi approvati gli articoli 4 (Equilibrio del bilancio), 5 (Annualità del bilancio) e 6 (Universalità ed integrità del bilancio).

L'articolo 7 (Leggi di bilancio - Esercizio provvisorio) viene poi approvato accogliendo una proposta della Sottocommissione che

propone una nuova formulazione per il terzo comma. Anche l'articolo 8, concernente la classificazione delle entrate, viene approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione che prevede l'inserimento di due nuovi titoli nel primo comma e la soppressione del terzo comma.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9, concernente la specificazione e la classificazione delle spese, per il quale la Sottocommissione propone numerose modifiche. In particolare, si propone la sostituzione dei commi settimo ed ottavo con il seguente comma: « La Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, determinerà i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicato nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio ». Su tale emendamento si apre un ampio dibattito nel quale intervengono ripetutamente il senatore Ripamonti, il ministro Morlino, i senatori Brosio, Modica, Bollini, nonché il relatore Rosa ed il presidente Caron.

Il senatore Ripamonti si dichiara favorevole alla formulazione originaria della norma che rimette la determinazione dei criteri per consentire l'unificazione nei bilanci regionali delle denominazioni dei capitoli ad un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio.

Il ministro Morlino sottolinea invece che la soluzione proposta dalla Sottocommissione va mantenuta, in quanto si tratta di definire una procedura puramente ordinatoria intesa ad indicare criteri direttivi che non incidono in alcun modo nella sfera di autonomia regionale. In questo senso, dal momento che si tratta della determinazione di direttive che hanno l'obiettivo di agevolare la creazione di idonei strumenti di conoscenza, volti anche a dare maggiore concretezza alla politica di programmazione, il Ministro propone che la indicazione dei criteri

di unificazione venga affidata al CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge n. 48 del 1967, anche al fine di stabilire la necessaria armonizzazione con la finanza statale e quella regionale.

Dopo che il senatore Brosio ha rilevato che il problema in discussione sottolinea la giustezza della impostazione liberale che posponeva la legge-quadro sulla contabilità regionale ad una previa revisione della disciplina della contabilità di Stato, e che anche il rinvio al CIPE appare discutibile, il senatore Modica osserva che il riferimento alla Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge n. 48 del 1967, appare del tutto improprio: il riferimento invece va operato più opportunamente alla Commissione prevista dall'articolo 13 della legge n. 281 del 1970. Inoltre, si dichiara nettamente contrario ad ogni trasferimento al CIPE di poteri di direttiva che in qualche modo investano la materia della finanza degli enti locali.

Anche il senatore Ripamonti si dichiara d'accordo circa la necessità di evitare interventi del CIPE che ipotizzino limitazioni dell'autonomia locale.

Il senatore Bollini, associandosi alla proposta del senatore Modica, fa osservare che piuttosto che parlare di unificazione delle denominazioni dei capitoli, sarebbe più opportuno prevedere un obbligo di ritrascrizione secondo criteri unificati dei bilanci regionali, per scopi conoscitivi da parte dello Stato.

Il relatore Rosa si dichiara favorevole sia alla proposta del ministro Morlino, sia a quella del senatore Modica, intesa a fare riferimento alla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970.

Il ministro Morlino, replicando agli intervenuti, fa osservare che il riferimento al CIPE appare sostanzialmente valido ove si intenda porre le basi di un sistema procedurale che consenta la definizione di chiari indirizzi programmatici. Si tratta di rendersi conto che le Regioni si pongono come punto di raccordo essenziale tra Stato ed enti locali nella ripartizione dei flussi finanziari e che, pertanto, senza intaccare in alcun modo l'autonomia regionale, è oppor-

tuno disporre di criteri omogenei nella lettura dei bilanci regionali, criteri la cui indicazione, visto il loro carattere di direttiva programmatica, spetta istituzionalmente al CIPE.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro, anche il senatore Ripamonti dichiara di concordare con il riferimento al CIPE.

Anche il presidente Caron fa presente che la proposta del ministro Morlino non realizza alcuna menomazione delle autonomie degli enti locali.

Dopo che il ministro Morlino si è dichiarato d'accordo con la proposta del senatore Modica di fare riferimento alla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970, si procede per divisione alla votazione dell'emendamento dello stesso Ministro.

La proposta di rimettere al CIPE l'indicazione dei criteri di unificazione viene respinta; viene invece accolta la modifica, proposta dal senatore Modica ed accolta dal Ministro, che rimette l'indicazione di tali criteri alla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281.

Viene quindi approvato l'articolo 9 quale risultante da tale modifica, nonché da quelle proposte dalla Sottocommissione.

Il ministro Morlino sottolinea che la formulazione accolta finisce per porre i bilanci regionali in una posizione subalterna rispetto al piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato; si riserva pertanto di ritornare sul problema in occasione dell'esame dell'articolo 24, ultimo comma, onde procedere eventualmente, in sede di coordinamento, ad una soluzione organica che rimetta al CIPE l'indicazione dei criteri di unificazione delle denominazioni dei capitoli.

Si passa all'articolo 10, che detta norme in ordine al quadro generale riassuntivo del bilancio e ai prospetti allegati; l'articolo viene approvato in un testo proposto dalla Sottocommissione, che modifica in più punti le lettere a) e b) del secondo comma.

L'articolo 11, relativo ai bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e alle spese degli enti locali delegati, è approvato nel testo originario.

Passando all'esame dell'articolo 12, che riguarda la disciplina dei fondi di riserva, il senatore Bollini illustra un emendamento al comma aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione; tale emendamento, mentre conferma l'iscrizione nel bilancio di cassa di un fondo di riserva, tende a precisare che l'ammontare di tale fondo è stabilito dalla legge di contabilità regionale in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare contenuta nello stesso bilancio di cassa, eliminando il limite del dodicesimo.

Il ministro Morlino sottolinea la validità della previsione del limite in quanto i prelievi da tale fondo di riserva vengono disposti non con legge ma con delibere del Consiglio regionale, non soggette ad alcun controllo. Si tratta cioè di consentire una maggiore scioltezza nella gestione del fondo di riserva iscritto nel bilancio di cassa alla quale, correlativamente, devono corrispondere opportune limitazioni.

Inoltre, osserva ancora il Ministro, la previsione del limite di un dodicesimo lascia un sufficiente margine di manovra al Consiglio regionale, se si tiene conto che il bilancio di cassa ha un andamento semestrale e, pertanto, il dodicesimo si riferisce alla gestione di un semestre e non dell'intero anno. In sostanza, specie a fronte della possibile lievitazione delle spese correnti obbligatorie per il personale, un'eccessiva dilatazione dei limiti di disponibilità del fondo di riserva del bilancio di cassa rischia di vanificare la stessa possibilità di una realistica previsione di cassa. Dopo che il senatore Bollini, presso atto delle precisazioni del ministro Morlino, ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento, l'articolo 12 viene approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13, che reca la disciplina dei fondi globali.

Il senatore Bollini illustra due emendamenti soppressivi, rispettivamente, dei commi settimo e ottavo del testo proposto dalla Sottocommissione. Il loro scopo — afferma il presentatore — è quello di eliminare una regolamentazione dei fondi globali eccessivamente penetrante e rigida. Il relatore mentre accetta la soppressione dell'ot-

tavo comma, insiste perchè venga mantenuto il settimo.

Anche il ministro Morlino è dello stesso avviso. Pertanto, dopo che il senatore Bollini ha ritirato l'emendamento soppressivo del settimo comma, la Commissione accoglie l'emendamento che sopprime l'ottavo comma, nonchè l'articolo 13 nella sua nuova formulazione risultante dalla modifica testè approvata e da quelle proposte dalla Sottocommissione.

Vengono quindi approvati nel testo originario gli articoli 14 (Assestamento del bilancio), 15 (Variazioni al bilancio), 16 (Divieto di storni) e 17 (Impegni di spesa).

L'articolo 18, concernente le procedure di pagamento delle spese, viene approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione che modifica il primo ed il terzo comma. Anche l'articolo 19, riguardante la gestione del bilancio, viene approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Passando all'esame dell'articolo 20 (Residui), il senatore Brosio illustra un emendamento aggiuntivo di due nuovi commi: esso tende a chiarire che le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale od investimenti non impegnati nell'esercizio di competenza, possono essere mantenute in bilancio nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Anche il senatore Bollini propone l'aggiunta di un comma di analogo contenuto, nonchè alcune altre modifiche al secondo comma. Dopo che il relatore si è dichiarato non contrario all'aggiunta del nuovo comma, pur osservando di preferire la formulazione dell'emendamento proposto dal senatore Bollini (secondo la quale per essere mantenute in bilancio nell'esercizio successivo le somme iscritte in stanziamenti in conto capitale non devono essere state impegnate entro il 30 giugno), anche il ministro Morlino dichiara che l'inserimento del nuovo comma può essere di qualche utilità.

Preso atto della sostanziale identità delle due proposte, il senatore Brosio ritira il suo emendamento. La Commissione, pertanto, approva l'articolo 20 con le modifiche suggerite dal senatore Bollini.

Passando all'esame dell'articolo 21, concernente i fondi statali assegnati alle Regioni e per il quale la Sottocommissione propone una nuova formulazione modificativa del primo e del secondo comma, il senatore Bollini illustra una serie di emendamenti al terzo e al quarto comma tendenti ad eliminare — a suo dire — una certa eccessiva rigidità nella utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato; tra l'altro essi prevedono la soppressione al terzo comma delle parole: « per uno scopo determinato » e al quarto comma di quelle: « a destinazione vincolata ». Su tale proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono il relatore, il ministro Morlino e i senatori Bollini e Ripamonti. In particolare, il ministro Morlino rileva che nell'ipotesi di funzioni amministrative delegate dallo Stato è in ogni caso opportuno garantire la regolarità e la continuità dei flussi di spesa, scoraggiando l'utilizzazione in un esercizio di somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato.

A loro volta il relatore e il senatore Ripamonti propongono alcuni sub-emendamenti agli emendamenti illustrati dal senatore Bollini ai quali quest'ultimo dichiara di aderire. Viene infine approvata una formulazione del terzo comma secondo la quale la Regione, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per l'esercizio di funzioni amministrative delegate, ha la facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi successivi.

Ai sensi del quarto comma poi, quale approvato dalla Commissione, la Regione in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma dell'articolo, può attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile impegnare tali spese, a norma del precedente articolo 17.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 22, concernente i mutui e prestiti che possono essere contratti da parte della Regione.

La Sottocommissione propone una modifica del secondo comma secondo la quale in ciascun esercizio può essere autorizzata la

contrazione di mutui per un ammontare tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento per capitale e interessi, sommato all'importo complessivo delle annualità dei mutui già contratti, dei mutui autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente, nonchè dei mutui necessari per ripianare l'eventuale disavanzo di consuntivo, accertato a norma del successivo articolo 25, non superi il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il senatore Bollini dal canto suo propone un *sub*-emendamento a tale proposta della Sottocommissione secondo il quale i mutui possono essere contratti per un ammontare non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie regionali. Su tale proposta si apre un ampio dibattito nel quale intervengono ripetutamente il relatore Rosa, il ministro Morlino, e i senatori Modica, Ripamonti e lo stesso Bollini.

Il Presidente, constatata l'impossibilità di trovare immediatamente un punto di incontro, raccogliendo una proposta del senatore Cucinelli, decide di sospendere brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 14, viene ripresa alle ore 14,45).

Si riprende l'esame dell'articolo 22. Il relatore, senatore Rosa, illustra un nuovo emendamento secondo il quale il primo ed il secondo comma dell'articolo vengono così sostituiti: « Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1970, n. 281 è così modificato: « L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione iscritte in bilancio nel Titolo I a norma del precedente articolo 8, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione ».

Tale proposta viene approvata dalla Commissione. Pertanto l'articolo 2 viene approvato con la modifica testè accolta nonchè con la soppressione degli ultimi due commi.

L'articolo 23 (Garanzie prestate dalla Regione) viene approvato nel testo originario.

All'articolo 24, concernente il rendiconto generale, il senatore Bollini propone la soppressione del terzo comma proposto dalla Sottocommissione, secondo il quale la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge n. 48 del 1967 preordina la formazione di un modello uniforme da adottarsi per la redazione dei rendiconti delle Regioni.

Il ministro Morlino, richiamandosi alle considerazioni già espresse in sede di esame dell'articolo 9, sottolinea l'opportunità che la definizione dei criteri per la formazione del citato modello uniforme per la redazione dei rendiconti venga rimessa al CIPE; in tal modo dovrebbe essere possibile, in sede di coordinamento, ritornare anche sul sesto comma dell'articolo 9 prevedendo l'intervento del CIPE anche per l'indicazione dei criteri di unificazione nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli. Su tale proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Bollini, Bacicchi e Ripamonti. In particolare, i senatori Bacicchi e Bollini si dichiarano contrari ad ogni modifica surrettizia di quanto già stabilito nell'articolo 9.

Il senatore Ripamonti osserva dal canto suo che il problema più che di coordinamento formale tra i due articoli è di sostanza e va risolto preventivamente nella piena consapevolezza della portata della questione.

Su proposta del presidente Caron l'esame dell'articolo viene momentaneamente accantonato. Si passa all'articolo 25, concernente l'indicazione delle voci del conto finanziario; il senatore Brosio per quanto riguarda i capitoli di entrata del bilancio propone di aggiungere una voce *3-bis* relativa agli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente.

Il senatore Bollini propone di sopprimere l'intero articolo, rimettendo alla legislazione regionale la definizione della struttura del rendiconto in rapporto a quella del bilancio di previsione.

Il ministro Morlino sottolinea invece la opportunità di mantenere l'articolo che fornisce al Parlamento lo strumento per una lettura ed un controllo efficaci delle risultan-

ze contabili della gestione dei bilanci regionali.

Posto ai voti, l'emendamento soppressivo del senatore Bollini viene respinto; mentre viene accolto quello proposto dal senatore Brosio. Pertanto, l'articolo 25 risulta approvato con tale modifica nonché con quella proposta all'ultimo comma dalla Sottocommissione.

Vengono quindi approvati nel testo originario l'articolo 26 (Conto del patrimonio) e l'articolo 27 (Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati): quest'ultimo con una modifica all'ultimo comma proposta dalla Sottocommissione. Sempre nel testo originario viene approvato l'articolo 28, concernente le modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto.

Il senatore Rosa illustra quindi un emendamento introduttivo di un articolo 28-bis, secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti i rendiconti generali delle Regioni corredati da una relazione comprendente le eventuali osservazioni dei ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La Corte dei conti formula le proprie considerazioni e ne riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre successivo dello stesso anno.

Il senatore Bollini dichiara di ritenere estremamente grave tale proposta che tende ad attribuire alla Corte dei conti una competenza in materia che, a suo dire, è assolutamente esclusa dall'articolo 100 della Costituzione. Si rischia cioè di paralizzare la attività delle Regioni vanificando la portata innovativa del provvedimento in discussione. Invita pertanto il presentatore a voler ritirare l'emendamento.

Il ministro Morlino fa osservare in via preliminare che la Corte dei conti è sorta storicamente come un organo di controllo del Parlamento e non dell'Esecutivo e che, pertanto, la previsione del suo intervento è volta a valorizzare le prerogative delle Camere. Inoltre, osserva ancora il ministro Morlino, ci troviamo di fronte a rendiconti approvati con leggi regionali che, pertanto,

non sono in alcun modo riportabili alle procedure di controllo della Corte dei conti previste dall'articolo 100 della Costituzione. In sostanza, l'emendamento intende fornire al Parlamento validi strumenti conoscitivi che gli consentano di assolvere alla sua funzione di centro generale di coordinamento di tutti i flussi di spesa pubblica, recependo peraltro un'esigenza sottolineata anche dalla stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il ministro Morlino dichiara comunque di preferire il ritiro dell'emendamento se esso, con un completo travisamento della sua reale portata, dovesse essere interpretato come un tentativo di ledere le prerogative parlamentari in tale materia.

Anche il presidente Caron sottolinea l'opportunità della proposta del relatore, osservando che il bilancio dello Stato diviene sempre di più un mero strumento di trasferimento di risorse, per cui è essenziale quella funzione di coordinamento globale della finanza pubblica che l'articolo 119 della Costituzione rimette specificamente al Parlamento.

Anche il senatore Brosio concorda con le osservazioni svolte dal Ministro e dal presidente Caron.

Il senatore Rebecchini dal canto suo propone una soluzione di compromesso, secondo la quale le eventuali osservazioni dovrebbero essere avanzate alla Corte dei conti direttamente dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Dopo che il senatore Ripamonti ha osservato che non è questa la sede per risolvere un problema di indubbia complessità e che, comunque, sarebbe necessario qualificare la natura di questo nuovo tipo di controllo della Corte dei conti, il relatore Rosa, raccogliendo un suggerimento dello stesso senatore Ripamonti, dichiara di ritirare l'emendamento.

Nel testo originario vengono quindi approvati gli articoli 29 (Autonomia contabile del Consiglio regionale) e 30 (Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti). Gli articoli 31 (Competenza della Corte dei conti) e 32, concernente l'obbligo di denuncia per gli amministratori regionali

che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articolo 18 e 30, vengono approvati nella formulazione proposta dalla Sottocommissione.

L'articolo 33, concernente il servizio di tesoreria della Regione, viene approvato nel testo originario, mentre l'articolo 34, recante norme circa la cooperazione tra lo Stato e Regioni in materia di contabilità, viene approvato in una nuova formulazione proposta dalla Sottocommissione.

Infine, passando all'esame dell'articolo 35, il senatore Bollini illustra un emendamento modificativo del secondo comma e aggiuntivo di un nuovo terzo comma. Tale comma aggiuntivo tende a consentire all'autonomia regionale un minimo di spazio legislativo in materia di amministrazione del patrimonio, pur nell'ambito dei principi vigenti per l'ordinamento statale. Su tale proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono il relatore, il ministro Morlino e lo stesso senatore Bollini.

In particolare, il Ministro si dichiara contrario all'emendamento Bollini in quanto in materia di contratti ed amministrazione del patrimonio, in assenza di una legge-quadro, appare necessario, ai sensi della Costituzione, fare completo rinvio alla vigente disciplina statale. Il Ministro si dichiara altresì contrario alla modifica proposta dalla Sottocommissione, consigliando pertanto di ripristinare la formulazione originaria dell'articolo.

Il senatore Rosa si dichiara d'accordo con tale proposta. La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento del senatore Bollini, approva la formulazione originaria dell'articolo 35.

Si riprende l'esame dell'articolo 24, in precedenza accantonato.

Il relatore Rosa propone la seguente nuova formulazione del terzo comma: « Il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme del rendiconto delle Regioni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 25 e 26 ».

Il senatore Bollini, nel dichiararsi contrario, fa presente preventivamente che la sua

eventuale approvazione non potrebbe in alcun caso riaprire la discussione su quanto la Commissione ha già stabilito in sede di articolo 9.

Il ministro Morlino sottolinea invece la opportunità della modifica suggerita dal relatore, anche se essa dovesse rimanere limitata al solo articolo 24: a suo dire, rimarrebbe in ogni caso il valore di un'indicazione altamente positiva sotto il profilo del rilancio delle procedure di programmazione.

Il presidente Caron, nel mettere ai voti l'emendamento Rosa, avverte che se non vi è un accordo politico sostanziale sulla possibilità, in via di coordinamento, di armonizzare correlativamente quanto già disposto nell'articolo 9, sesto comma, tale ultima norma deve ritenersi assolutamente invariata.

Dopo che il senatore Bollini ha ribadito la contrarietà del Gruppo comunista ad ogni modifica surrettizia dell'articolo 9, la Commissione approva l'emendamento del relatore.

Prendono quindi la parola per dichiarazione di voto i senatori Bollini, Cucinelli e Ripamonti.

Il senatore Bollini, motivando l'astensione del Gruppo comunista, sottolinea che il provvedimento che la Commissione si accinge a varare rappresenta nel complesso un fatto notevolmente positivo, anche se permangono nella sua formulazione alcune previsioni ingiustificatamente riduttive dei poteri autonomistici delle Regioni.

Il senatore Cucinelli dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista. Il senatore Ripamonti esprime il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana, osservando che si tratta di un provvedimento estremamente qualificante sulla via di un pieno dispiegamento delle autonomie regionali; esso valorizza pienamente dette autonomie, pur cercando di ricondurre ad un necessario momento di unificazione l'azione delle Regioni in tale materia. Concludendo, rivolge un caldo ringraziamento all'opera del relatore e del presidente Caron. Anche il ministro Morlino si associa a tale ringraziamento, rilevando che il provvedimento rappresenta una tappa fondamentale nella costruzione di un

nuovo ordinamento statale, costruzione che deve necessariamente avvenire attraverso un processo di graduale svolgimento del dettato costituzionale; inoltre, esso costituirà la premessa per una successiva revisione generale della contabilità dello Stato.

Infine viene approvato il provvedimento nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione " Don Giuseppe De Luca " con sede in Roma** » (228-B), d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7^a Commissione).

Dopo che il presidente Caron ha brevemente illustrato il contenuto del disegno di legge, osservando che la copertura appare corretta in quanto il correlativo onere viene posto per il 1976 a carico del Fondo globale di parte corrente, nel quale è iscritto uno specifico accantonamento destinato a fronteggiare tale spesa, la Commissione dà mandato al Presidente di redigere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente

VIGLIANESI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pandolfi.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti** » (2525), d'iniziativa del deputato Gasco, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore De Ponti riferisce sul disegno di legge che convalida gli atti compiuti e i

provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge n. 688, riconoscendo l'efficacia dei rapporti giuridici sorti in base ad esso, e pone a carico dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti l'onere valutato in 200 milioni di lire. Sottolineato che il provvedimento, prescindendo da ogni pur giusta considerazione sulla inopportunità di una legislazione frammentaria in materia di lavoro straordinario nel settore del pubblico impiego, si configura come atto dovuto nei confronti dei lavoratori che si sono prodigati, in una situazione particolarmente pesante, nel periodo in cui le norme del decreto-legge sono state in vigore, sollecita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore Borraccino, pur dichiarando di rendersi conto delle particolari condizioni dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti nel periodo considerato, ribadisce l'opposizione del Gruppo comunista all'adozione di provvedimenti particolari e disorganici in questo settore, e sollecita il Governo ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione degli accordi intervenuti con i sindacati per il lavoro straordinario nel pubblico impiego.

Il senatore Baldini, a nome del Gruppo democratico cristiano, si esprime in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Replica quindi brevemente il relatore De Ponti.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

« **Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale** » (2510), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Il senatore De Ponti, relatore alla Commissione, prospetta l'opportunità di chiedere all'Istituto per la contabilità nazionale una documentazione sull'attività svolta, in modo da avere maggiori elementi conoscitivi per la discussione del disegno di legge.

Su tale proposta conviene la Commissione: la discussione del disegno di legge è, conseguentemente, rinviata.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 23 aprile, alle ore 10: all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2473 « Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria », ed il seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2525 « Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti », d'iniziativa del deputato Gasco, approvato dalla Camera dei deputati, nonché sempre in sede deliberante la discussione dei disegni di legge n. 2541 « Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto », n. 2542 « Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 », e n. 2543 « Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza ».

La seduta termina alle ore 10,25.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
CIFARELLI
indi del Vice Presidente
PAPA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano** » (805-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Approvazione).

Il relatore alla Commissione Bertola illustra favorevolmente il disegno di legge, con-

cernente l'elevazione a 120 milioni di lire, a decorrere dall'anno finanziario 1975, del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, autorizzato dall'articolo 3, lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95. Il testo prevede inoltre, precisa il relatore, l'inclusione, in seno al Consiglio di amministrazione dell'ente, di un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e di un rappresentante del personale del Museo. È previsto altresì che entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore del Museo provveda a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi per l'anno successivo.

Senza dibattito si passa quindi all'approvazione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati ai quattro articoli. Il disegno di legge è infine approvato nel suo insieme.

« **Disposizioni sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato** » (2336);

« **Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola** » (2384), d'iniziativa dei senatori Piovano ed altri;

« **Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420** » (2495), d'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise.
(Discussione e rinvio).

Il presidente Cifarelli fa presente che non sono ancora pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione sul disegno di legge numero 2495; pertanto, egli precisa, detto provvedimento sarà preso in considerazione limitatamente all'articolo 1, concernente la pubblicità delle sedute degli organi collegiali, in discussione congiunta con gli altri due disegni di legge relativi ad identica materia.

Il senatore Burtulo, relatore alla Commissione, illustra i provvedimenti esaminando ampiamente la normativa vigente in materia di pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola e soffermandosi sull'incertezza interpretativa verificatasi, per la quale è dovuto opportunamente intervenire il Mi-

nistro della pubblica istruzione chiarendo l'esatta portata della normativa stessa.

Al fine di eliminare comunque lo stato di incertezza esistente, il Governo — prosegue l'oratore — ha ritenuto di prevedere con il disegno di legge n. 2336 la possibilità che siano ammesse ad assistere alle adunanze dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali persone estranee purchè elettori delle categorie rappresentate nell'organo. Tale possibilità, invece, nei disegni di legge n. 2384 e n. 2495 viene estesa a tutti i cittadini. Inoltre, mentre il testo di iniziativa governativa conferisce agli organi competenti la facoltà di deliberare, di volta in volta, l'ammissione in parola, i provvedimenti di iniziativa parlamentare prevedono la partecipazione del pubblico come norma generale. *Tutti e tre i testi, sottolinea l'oratore, concordano poi nell'escludere la pubblicità per le sedute relative a questioni concernenti singole persone.*

Il relatore dichiara quindi di concordare sulla opportunità di limitare la partecipazione alle adunanze degli organi collegiali in questione solo agli elettori delle categorie rappresentate negli organi collegiali stessi; ciò, egli precisa, al fine di evitare che problemi di natura scolastica siano sottoposti a valutazioni estranee ai problemi stessi. *Ritiene, altresì, opportuno, al fine di una uniformità di comportamento, predeterminare quali sedute debbano essere pubbliche, evitando la necessità di singole decisioni di volta in volta.*

Evidenziata quindi la opportunità di una chiara formulazione nella definizione dei poteri da attribuire al presidente dell'organo collegiale — specie in relazione al comportamento del pubblico durante lo svolgimento dei lavori — il relatore Burtulo esprime riserve sull'articolo 3 del disegno di legge numero 2384 concernente la possibilità di invitare a partecipare alle riunioni degli organi collegiali, con diritto di parola, rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

Si apre quindi un dibattito. Intervengono i senatori Valitutti, Bertola, Piovano, Pieraccini, Scaglia, il relatore Burtulo e il senatore Urbani.

Il senatore Valitutti esprime la propria protesta per l'assegnazione in sede deliberante di provvedimenti, come quelli in titolo, concernenti problemi di rilevante natura politica.

Dopo un intervento del senatore Bertola, sul testo da prendere a base nell'ulteriore svolgimento del dibattito, prende la parola il senatore Piovano il quale — ribadita l'importanza della pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola e dichiarata la propria disponibilità a cercare una migliore formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2384 — si dice non contrario in via di massima alla scelta di uno dei tre provvedimenti come testo-base su cui discutere, anche se, a suo avviso, sarebbe più opportuno predisporre un testo concordato che tenga conto dei vari orientamenti emersi.

Seguono interventi dei senatori Pieraccini (che invita la Presidenza a sollecitare l'emissione dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 2495 e sottolinea l'opportunità che lo stesso relatore senatore Burtulo predisponga, sulla base dei tre disegni di legge, un nuovo testo su cui impostare la discussione), Scaglia (favorevole, per un più celere andamento dei lavori, ad adottare come testo-base quello governativo, salvi gli emendamenti che potranno essere proposti dallo stesso relatore) e Valitutti, il quale, fra l'altro, si dichiara sorpreso per il fatto che il relatore Burtulo abbia limitato la propria esposizione sul disegno di legge n. 2495 al solo articolo 1.

Su quest'ultimo punto il relatore Burtulo fornisce ampie motivazioni, e quindi, dopo altre precisazioni del senatore Valitutti, il senatore Pieraccini ritiene necessario che il relatore si pronunzi su tutto il contenuto del disegno di legge n. 2495, se necessario anche nella prossima settimana. Dopo un altro intervento del senatore Bertola, il senatore Urbani chiede una decisione in tempi brevi sul prioritario problema della pubblicità delle sedute degli organi collegiali, mentre il relatore Burtulo rileva la complessità degli argomenti affrontati, a partire dall'articolo 2, nel provvedimento presentato dai senatori socialisti.

Su proposta del presidente Papa, in fine, viene conferito al senatore Burtulo il compi-

to di proporre, nella prossima seduta della Commissione, un testo base in materia di pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola; nella stessa seduta, poi, il senatore Burtulo integrerà la propria esposizione illustrando anche le parti del disegno di legge n. 2495 recanti modifiche ulteriori allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 416 ed ai decreti nn. 417 e 420, salva restando ogni ulteriore decisione della Commissione in merito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione di Università statali in Abruzzo » (1379), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri;

« Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento » (1975), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino » (2078), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri;

« Istituzione delle Università in Abruzzo » (2300);

« Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino » (1830), d'iniziativa dei senatori Venturi e Baldini;

« Statizzazione della libera università di Urbino » (2046), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Si riprende l'esame, sospeso ieri. Il relatore Scaglia dà conto dei risultati del confronto fra i rappresentanti dei vari Gruppi politici svoltosi ieri pomeriggio, in ordine alla prospettata possibilità di richiesta di mutamento di sede dei disegni di legge in titolo.

Egli mette in luce l'accordo raggiunto sull'opportunità che tale passo venga compiuto non già come semplice manifestazione di buona volontà, ma con l'intento di arrivare ad un concreto esito positivo per l'iter legislativo di cui si tratta. Sottolinea peraltro le difficoltà emerse nel merito: esse riguardano soprattutto la struttura dipartimentale (con connessa soppressione delle facoltà e della titolarità della cattedra), richiesta dai senato-

ri comunisti, ed il problema del finanziamento (non apparendo soddisfacente, a giudizio dei senatori comunisti, quello previsto dal disegno di legge governativo).

Secondo il relatore alla Commissione tali punti di dissenso non sembrano tuttavia insuperabili, alla luce sia delle indicazioni fornite dal disegno di legge n. 1975 proprio a proposito della soluzione dipartimentale, sia riguardo al problema finanziario di cui, una volta statizzate le università — egli fa notare — non potrebbe comunque non farsi carico lo Stato. Su tali problemi egli pertanto invita la Commissione ad ulteriori approfondimenti nella ricerca di una soluzione positiva.

Segue un dibattito.

Il senatore Pieraccini propone, non già di far precedere un esame dei problemi di merito, ma di deliberare senza indugio sulla richiesta di mutamento di sede, con l'intesa di affrontare e risolvere i nodi indicati dal relatore (ed anche gli altri da lui non ricordati e che comunque restano ancora da sciogliere) solo nella nuova fase dell'iter legislativo.

Si dichiara non contrario alla richiesta di mutamento di sede il senatore Urbani che, a nome dei senatori comunisti, sottolinea la necessità di non lasciare nulla di intentato per concludere in tempi brevissimi l'ulteriore corso della procedura, e mettere (se possibile) anche l'altro ramo del Parlamento in condizioni di deliberare tempestivamente. Tuttavia egli ribadisce la necessità che il dibattito proceda congiuntamente, anche in sede deliberante, non solo per i disegni di legge sulla statizzazione delle università di Abruzzo e di Urbino, ma anche per il disegno di legge n. 2078, che ritiene essenziale strumento per assicurare (in caso di ulteriore ritardo nel processo di statizzazione) la sopravvivenza dei ricordati atenei. Precisa ancora che solo ragioni di urgenza inducono ad adottare tale atteggiamento, poichè i senatori comunisti, in una situazione ordinaria, preferirebbero affrontare il dibattito su questo primo gruppo di università da statizzare, non in Commissione, ma in Assemblea.

È d'accordo sul mutamento di sede anche il senatore Accili, che ricorda anzi di averne da tempo avanzato richiesta; nel merito, poi, il senatore Accili ritiene che le distanze tra

i vari Gruppi non siano incolmabili, sia riguardo al problema della pluralità o meno degli atenei in Abruzzo, sia riguardo all'aspetto finanziario, accennando a soluzioni interlocutorie proposte dai senatori comunisti e a suo giudizio accettabili.

Segue un intervento del relatore Scaglia, che ribadisce l'opportunità di un accordo, almeno di massima, nel merito sia del problema della istituzione del dipartimento (che egli ritiene debba essere adottato sulla linea della sperimentazione) sia riguardo al problema del finanziamento. In mancanza di una intesa su tali punti, il senatore Scaglia teme che il trasferimento in sede deliberante non rappresenti un reale passo avanti. Il relatore ricorda infine che mentre l'approfondimento della questione abruzzese rende plausibile il mutamento di sede per i relativi provvedimenti, lo stesso non può dirsi per il problema di Urbino, sul quale la Commissione si è pronunciata solo nel senso del riconoscimento della massima priorità.

Dopo un intervento del senatore Piovano — secondo il quale i punti di vista emersi non sono tanto distanti da apparire inconciliabili, e che pertanto conferma il consenso dei senatori comunisti sulla richiesta di mutamento di sede per i disegni di legge in titolo, e suggerisce poi di avviare domani stesso, con la massima celerità, l'esame del disegno di legge n. 2078 per il finanziamento straordinario da erogare alle università in questione — il sottosegretario Spitella fa presente che, qualora si entrasse nell'ordine di idee dei finanziamenti straordinari, da questi non potrebbero essere escluse università in condizioni non dissimili da quelle ora in discussione, ed accenna al riguardo all'Università di Trento ed alla Università cattolica di Milano.

Ribadisce, a questo punto, il senatore Pieraccini la propria richiesta che si deliberi sulla proposta di mutamento di sede, senza entrare nel merito di altri problemi, e quindi il senatore Veronesi precisa che il disegno di legge n. 2078 di cui egli è primo firmatario riguarda esclusivamente le università in attesa di statizzazione.

Segue un dibattito sui disegni di legge da includere nella richiesta di mutamento di

sede: il senatore Urbani sottolinea che questa deve riguardare esclusivamente i provvedimenti concernenti le università abruzzesi e di Urbino (ivi compreso il disegno di legge n. 2078), per le altre università da statizzare o da istituire essendo necessario un dibattito globale; il senatore Burtulo esprime la propria preferenza per una limitazione della richiesta ai soli provvedimenti riguardanti le università abruzzesi; il senatore Pieraccini fa notare che, in tal modo, verrebbe abbandonato l'impegno di esame congiunto dei problemi delle università abruzzesi e di quelli dell'università di Urbino, e quindi (prendendo nuovamente la parola) il senatore Burtulo rileva che, a differenza che per la questione abruzzese, su Urbino la Commissione non ha avuto modo di esprimere alcun orientamento.

Il presidente Papa riassume quindi brevemente i precedenti procedurali sulla base dei quali venne definita la priorità per le università abruzzesi e per quella di Urbino, ricordando il sopralluogo compiuto a suo tempo e gli impegni ad esso sottostanti; quindi il relatore Scaglia mette nuovamente in evidenza le difficoltà di merito emerse riguardo al problema della statizzazione delle università di Abruzzo nonché le difficoltà prevedibili nel terreno, del tutto inesplorato, della statizzazione dell'università urbinata.

Infine, aderendo ad un invito in tal senso rivolto dal senatore Pieraccini, il senatore Burtulo scioglie la propria precedente riserva ed aderisce, a nome anche dei senatori democratici cristiani, alla richiesta di mutamento di sede per i disegni di legge nn. 1379, 1975 e 2300, dichiarando di non opporsi al mutamento di sede per i disegni di legge nn. 2078, 1830 e 2046.

Dopo altro intervento del senatore Urbani, che ribadisce la posizione dei senatori comunisti circa la connessione dei vari disegni di legge sopra menzionati, il presidente Papa prende atto dell'unanime orientamento della Commissione sulla richiesta di mutamento di sede (su cui dà il proprio assenso anche il rappresentante del Governo) con l'intesa, peraltro, quanto al disegno di legge n. 1975, che la discussione in sede deliberante riguarderà unicamente la materia concer-

nente la statizzazione delle università di Abruzzo e, quanto al disegno di legge n. 2078, con il riconoscimento della necessità dell'aggiornamento dei vari termini ivi indicati per il finanziamento straordinario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Piovano segnala l'urgenza del provvedimento (oggi approvato dalla Camera) concernente la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e ne raccomanda l'iscrizione all'ordine del giorno non appena deferito all'esame della Commissione.

Il presidente Papa prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente
SAMMARTINO*

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Gullotti, il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Arnaud e il Ministro della marina mercantile Gioia.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE

Il ministro Gioia risponde alla interrogazione n. 3 - 1998 dei senatori Cavalli e Sema, concernente la costituzione di una società mista di navigazione tra la Finmare e la Finsider.

Il senatore Cavalli replica dichiarandosi parzialmente soddisfatto.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Il ministro Gioia, richiamati i provvedimenti legislativi più rilevanti che sono stati ultimamente approvati dal Parlamento nelle materie di competenza del suo dicastero, sottolinea le positive ripercussioni che tali misure hanno esercitato, determinando

il rilancio della nostra politica marittima attraverso il potenziamento e la ristrutturazione della flotta pubblica e l'accrescimento di competitività dei cantieri nazionali che ha garantito, fra l'altro, la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il rappresentante del Governo fornisce quindi dati analitici in ordine ai finanziamenti erogati attraverso il credito navale ed ai contributi per la demolizione del naviglio vetusto abbinato alle nuove costruzioni.

Rilevato che è difficile stabilire se degli incentivi in questione abbiano potuto usufruire anche armatori che si servono di bandiere ombra e sottolineato che, ove ciò fosse accertato, l'erogazione degli stessi incentivi sarebbe immediatamente bloccata, il ministro Gioia afferma che i meccanismi del credito navale hanno funzionato efficacemente consentendo, dal 1962 ad oggi, il potenziamento quantitativo della flotta nazionale, il suo sostanziale ammodernamento, nonché l'adeguamento tipologico delle costruzioni al trend internazionale, con un particolare sviluppo per le navi specializzate che rappresentano attualmente il 50 per cento della flotta.

Tali risultati non costituiscono tuttavia un punto di arrivo ma un'importante premessa per ovviare a carenze persistenti, quali il cospicuo disavanzo nella bilancia dei noli, la limitata partecipazione della flotta italiana ai traffici che fanno capo al nostro Paese, la non ancora soddisfacente posizione del nostro naviglio nell'ambito delle principali flotte mondiali.

Dopo aver sottolineato il carattere selettivo delle nuove norme approvate in materia di credito navale, che consentono di finalizzare le costruzioni ad esigenze di carattere prioritario nel settore del trasporto marittimo, l'oratore si sofferma sui problemi della cantieristica, fornendo ampi ragguagli circa l'ammontare dei contributi concessi a tale settore. Ricorda poi che la cantieristica italiana ha avviato un importante processo di ammodernamento strutturale e tecnologico che potrà consentirle di superare la crisi a livello internazionale verificatasi in tale settore, crisi addebitabile ai fenomeni inflazio-

nistici, all'impennata dei costi energetici e, soprattutto, ad una eccedenza di costruzioni rispetto alla domanda di naviglio.

Anche in questo settore occorre comunque superare difficoltà persistenti come, ad esempio, la limitata produttività della manodopera rispetto a quella degli altri Paesi che incide negativamente sui tempi di consegna, scoraggiando in particolare le commesse estere.

Nell'osservare quindi che la capacità produttiva della nostra cantieristica può ritenersi adeguata alla domanda internazionale, caratterizzata peraltro da una fase di stagnazione, il ministro Gioia ricorda che le nuove costruzioni previste nell'ambito della ristrutturazione della Finmare, il notevole programma di commesse militari nonchè l'eventuale incremento delle ordinazioni da parte di armatori privati assicurano, a medio termine, un soddisfacente carico di lavoro per i nostri cantieri il cui dimensionamento, salvo talune difficoltà particolari per il cantiere di Monfalcone attrezzato per grandi costruzioni, può ritenersi adeguato soprattutto per la costruzione di naviglio specializzato.

Occorre tuttavia impegnarsi per raggiungere più elevati *standards* di efficienza degli impianti e per meccanizzare i cicli di produzione, articolandoli su più moderne tecnologie e su più razionali modelli organizzativi. Sarà in tal modo possibile accrescere la competitività sul piano internazionale ed attirare le commesse estere, soprattutto di quei paesi mediterranei ed africani che, in alcuni casi, si sono già rivolti ai nostri cantieri.

Passando a trattare della ristrutturazione della Finmare il ministro Gioia fornisce anzitutto i dati relativi al personale, sottolineando che vi è stato fin'ora l'esodo agevolato di 2125 dipendenti e che, in prospettiva, non sorgeranno problemi per la collocazione del personale di bordo mentre si cercherà una idonea soluzione per la presumibile eccedenza di personale amministrativo.

Circa la realizzazione del piano di nuove costruzioni, il rappresentante del governo ricorda che 10 nuove unità sono state già consegnate, 30 navi sono state ordinate, 28 sono in corso di ordinazione mentre è stata acquistata una nave usata e si prevede di acquista-

re altre 3 unità. Per quanto riguarda la costituzione di società miste di navigazione, l'oratore fa presente che ne sono già state costituite 4 e che per le rimanenti vi sono soltanto da risolvere alcuni problemi di assetto organizzativo.

Il ministro Gioia conclude affermando che, pur tra qualche difficoltà, il piano di ristrutturazione della Finmare sta procedendo secondo le linee indicate dal Parlamento con la legge n. 684 e che esiste la volontà politica di concretizzare sollecitamente il programma di riassetto della flotta pubblica quale premessa fondamentale per il rilancio dell'intera politica marittima.

Sulle comunicazioni del ministro Gioia interviene brevemente il senatore Sema il quale, nel ringraziare il Ministro per l'esauriente ed accurata relazione, sottolinea l'opportunità che gli elementi forniti siano adeguatamente approfonditi prima di farne oggetto di dibattito da parte della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici » (2519), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 10ª Commissione).

Il presidente Sammartino, in sostituzione del senatore Zaccari, estensore designato del parere, illustra alla Commissione il contenuto del disegno di legge, sollecitando l'espressione di un parere favorevole.

Dopo brevi interventi dei senatori Maderchi, Salerno, Avezzano Comes e Crollalanza, la Commissione delibera di esprimere un parere favorevole, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di una più puntuale e precisa formulazione delle norme recate dal disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 » (2530), testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati

Matta ed altri; Lauricella ed altri; Tani ed altri; Admirante ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Santalco.

Premesso che nelle molteplici occasioni in cui sono stati affrontati disegni di legge riguardanti calamità naturali è stata sottolineata l'esigenza di pervenire finalmente ad una organica legislazione in materia, il relatore afferma che tale esigenza è ribadita da provvedimenti, come quello in discussione, il cui testo, denso di riferimenti legislativi, appare in molti punti farraginoso ed oscuro, lasciando presagire notevoli difficoltà interpretative.

A parte tali rilievi, peraltro doverosi, si tratta comunque di un provvedimento scaturito da un intenso lavoro compiuto dalla competente Commissione della Camera dei deputati che ha portato all'unificazione di cinque disegni di legge nel testo ora in discussione con il quale si spera di chiudere definitivamente il doloroso capitolo del Belice.

Il senatore Santalco passa quindi ad illustrare analiticamente gli articoli del disegno di legge ricordando in particolare che l'articolo 1 prevede un ulteriore stanziamento di 250 miliardi per la ricostruzione degli abitati colpiti dagli eventi sismici del 1968. Un ulteriore stanziamento di 60 miliardi è poi previsto per la concessione di anticipazioni ai proprietari aventi titolo al contributo per la ricostruzione delle loro abitazioni.

Il relatore fa poi presente che è prevista la istituzione di apposite Commissioni comunali che procederanno all'accertamento degli aventi diritto ai contributi nonchè all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi, all'esame delle domande ed alla determinazione dei contributi.

Al fine poi di consentire un più penetrante controllo da parte del Parlamento sull'attività di ricostruzione, l'articolo 12 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici provvede a ripartire gli stanziamenti tra i comuni interessati, dopo aver sentito una Com-

missione parlamentare composta da 10 deputati e 10 senatori. Il Ministro è inoltre tenuto a presentare periodicamente al Parlamento una relazione sull'opera di ricostruzione del Belice.

Illustrate le ulteriori norme del disegno di legge che tendono in particolare a snellire ed accelerare le procedure, il senatore Santalco conclude rilevando che la sollecitudine con la quale il Parlamento ha esaminato il disegno di legge in discussione dimostra ancora una volta che esso non è certo insensibile alle sollecitazioni delle popolazioni del Belice così duramente provate dal terremoto del 1968 e dalla drammatica odissea di questi ultimi anni.

Dopo che il presidente Sammartino ha sottolineato come auspicio unanime della Commissione è che il provvedimento in discussione serva a completare celermente l'opera di ricostruzione del Belice, si apre la discussione con l'intervento del senatore Piscitello.

Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista l'oratore esprime un giudizio positivo sul disegno di legge che, egli nota, recepisce le sollecitazioni non soltanto delle popolazioni del Belice ma di tutta l'opinione pubblica nazionale, profondamente colpita dal dramma dei 47 mila baraccati che attendono da anni il riconoscimento dei loro diritti.

Dopo aver espresso vivo apprezzamento per l'opera svolta a favore dei terremotati dal sacerdote Don Antonio Riboldi, il senatore Piscitello rileva che la mobilitazione dell'opinione pubblica sui problemi del Belice ha costituito un fatto democratico di grande rilievo consentendo tra l'altro di superare i limiti e le carenze del disegno di legge governativo e di predisporre un testo adeguato alle esigenze delle zone terremotate.

Si tratta ora di non ripetere gli sprechi del passato e di controllare rigorosamente l'utilizzazione dei nuovi stanziamenti, attribuendo carattere prioritario alla ricostruzione delle abitazioni per coloro che tutt'ora vivono in baracche, senza dimenticare le esigenze di coloro che non possedevano una casa prima del terremoto. È altresì indispensabile il rispetto dei termini previsti per i vari adempimenti amministrativi al fine di evitare che,

per ulteriori ritardi, la svalutazione eroda i fondi a disposizione in termini di potere di acquisto.

Sottolineata poi l'opportunità della norma che prevede la possibilità di procedere singolarmente alla ricostruzione delle abitazioni senza obbligare, come previsto da precedenti leggi, ad accorpamenti edilizi spesso di difficile realizzazione, il senatore Piscitello pone l'accento sull'importanza del controllo che la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 12 potrà esercitare sulle modalità di utilizzazione e ripartizione degli stanziamenti.

L'oratore osserva poi che la ricostruzione degli abitati non basta in quanto è anche urgente promuovere lo sviluppo economico delle zone terremotate, fondandolo su basi realistiche in grado di assicurare l'occupazione per gli abitanti del Belice ed anche il rientro di coloro che sono stati costretti ad emigrare.

Vi è infine l'esigenza di accertare — attraverso un'inchiesta parlamentare — le responsabilità degli sprechi e delle disfunzioni verificatesi finora sia per difendere la credibilità delle istituzioni sia per dare una giusta soddisfazione alle popolazioni del Belice, colpite non soltanto dalle calamità naturali ma anche dalla disonestà e dalla incuria degli uomini.

Il senatore Segreto, che interviene successivamente, esprime l'adesione del Gruppo socialista al disegno di legge che — sottolinea l'oratore — costituisce un atto di doverosa sollecitudine verso le popolazioni del Belice, costrette ancora a vivere in condizioni di estremo disagio.

L'oratore sottolinea quindi l'aspetto a suo avviso più importante del provvedimento, quello cioè di aver concentrato gli stanziamenti nei comuni effettivamente terremotati, consentendo così di avviare al grave errore compiuto in passato, anche per ragioni di carattere elettorale, cioè di disperdere i fondi in troppi comuni, anche non colpiti dagli eventi sismici.

Nel dichiararsi favorevole alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che accerti eventuali responsabilità per le carenze verificatesi nell'opera di ricostruzione, il senatore Segreto conclude

richiamando l'opportunità di una stabile sistemazione per il personale dipendente dall'Ispettorato generale per le zone terremotate.

Dopo un intervento del senatore Samonà, che si dichiara favorevole al disegno di legge il quale, a suo avviso, introduce importanti novità sul piano legislativo ed operativo in materia di interventi per le zone terremotate, prende la parola il senatore Germanò che, nel dichiarare di condividere le osservazioni dei precedenti oratori ed in particolare l'esigenza di accertare eventuali responsabilità attraverso un'inchiesta parlamentare, sottolinea la necessità di vigilare attentamente per evitare possibili speculazioni sulle ingenti forniture di materiali necessarie per l'opera di ricostruzione. Concludendo, il senatore Germanò preannuncia il voto favorevole del Gruppo liberale.

Il senatore Crollalanza, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo del MSI-Destra nazionale, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Segreto circa l'errore compiuto nell'allargare eccessivamente il numero dei comuni beneficiari delle provvidenze.

Concorda poi con il relatore circa l'urgenza di una legge-quadro in materia di calamità naturali in modo da disporre di un unico ed omogeneo strumento legislativo di intervento immediatamente applicabile in caso di calamità.

Il senatore Tanga, ricordando anche le sue esperienze di sindaco di un comune terremotato, preannuncia il suo voto favorevole al disegno di legge come doveroso atto di solidarietà per le popolazioni del Belice. Si dichiara inoltre d'accordo con la proposta di una vera e propria industria del terremoto-consenta di colpire coloro che hanno speculato sul dramma del Belice, alimentando una vera e propria industria del terremoto. L'oratore chiede inoltre al Governo di fornire delucidazioni circa l'utilizzo delle somme che furono a suo tempo raccolte per un fondo di solidarietà nazionale a favore del Belice.

Dopo la replica del senatore Santalco, nella sua qualità di relatore, interviene il sot-

tosegretario Arnaud il quale sollecita l'approvazione del disegno di legge auspicando che si tratti dell'ultimo provvedimento per il Belice in grado di completare effettivamente l'opera di ricostruzione.

Rilevato, circa l'esigenza di una legge-quadro per la disciplina degli interventi in occasione di calamità naturali, che è allo studio un provvedimento governativo al riguardo il sottosegretario Arnaud si dichiara infine favorevole all'espletamento di un'inchiesta parlamentare al fine di individuare eventuali responsabilità per le disfunzioni verificatesi nell'opera di ricostruzione del Belice.

Infine, la Commissione approva i 23 articoli di cui consta il disegno di legge, che è poi approvato nel complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 23 aprile, alle ore 10, per la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 2535, 331 e 2536, già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, nonché dei disegni di legge nn. 2538, 2544 e 2545, concernenti, rispettivamente, l'istituzione delle mense per il personale postelegrafonico, nuove norme per gli autoveicoli industriali e la proroga di alcuni termini in materia aeroportuale.

La seduta termina alle ore 12,45.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
COLLESELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 10.

Il presidente Colleselli, accertata la mancanza del numero legale e constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende

la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, viene ripresa alle ore 11,05.)

IN SEDE REFERENTE

« Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate » (2412).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Dopo brevi interventi del Presidente e dei senatori Del Pace, Artioli e Buccini, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, dà incarico al presidente Colleselli di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna » (2466), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Mazzoli, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, il quale prevede che l'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali, deve intendersi autorizzativo per il Ministero dell'agricoltura a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorchè previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero.

Dopo aver rilevato come il disposto dell'articolo 15, n. 2, della legge citata, combinato con il disposto dell'articolo 17 della stessa legge — che prevede che le autorizzazioni di spesa debbono considerarsi integrative (e quindi non sostitutive) di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore

per la montagna — non lascino adito a dubbi interpretativi che sarebbero alla base del provvedimento in discussione, si dichiara sorpreso del fatto che gli organi ministeriali competenti non abbiano ritenuto sufficientemente chiara la dizione delle norme del 1971 e non abbiano pertanto finanziato le spese generali occorrenti all'applicazione della legge stessa mediante gli appositi strumenti amministrativi.

Dopo avere mosso ulteriori rilievi in merito al provvedimento, tra l'altro osservando come sarebbe stato preferibile che il Governo avesse preventivamente informato il Parlamento dei dubbi interpretativi concernenti l'applicazione di norme che a suo avviso sono state e restano chiaramente formulate e dichiarato di non ravvisare l'utilità di un provvedimento legislativo per la disciplina di questa materia, conclude invitando comunque la Commissione ad approvare il disegno di legge che si limita, in definitiva, a sanare posticipatamente autorizzazioni di spesa concernenti il periodo 1972-1974, riguardanti quindi impegni già precedentemente assunti dal Governo.

Aperta la discussione generale interviene il senatore Buccini il quale, affermato di condividere il pensiero del relatore e riassunta la discussione sul provvedimento avvenuta alla Camera — dalla quale non sembrano peraltro emersi chiarimenti sulla consistenza dei dubbi interpretativi che hanno ispirato il provvedimento — osserva che esso appare piuttosto dettato dall'esigenza di individuare un capitolo di spesa disponibile per coprire il finanziamento di spese già effettuate. Dopo aver chiarito che il termine « Amministrazione » compreso nell'articolo unico del disegno di legge deve essere senza equivoci riferito al Ministero dell'agricoltura, conclude dichiarandosi favorevole ad approvare il provvedimento.

Anche il senatore Del Pace si dichiara perplesso sull'utilità del disegno di legge del quale non comprende il reale significato ed invita pertanto il rappresentante del Governo a chiarirlo alla Commissione, stante la sostanziale coincidenza del disposto dell'ar-

ticolo 15, n. 2, della legge n. 1102 del 1971 e del contenuto del disegno di legge in discussione. Ricorda infine che l'emanando decreto delegato in attuazione della legge numero 382 del 1975, trasferirà alle Regioni le competenze che costituiscono quello che sembra essere il vero oggetto del disegno di legge, provvedere cioè alle nuove necessità di spese correnti relative alla esecuzione di opere iniziate con le disponibilità del fondo unico già citato.

Dopo una breve replica del senatore Mazzioli, il quale sottolinea il carattere limitato e ben definito del provvedimento, che mira in sostanza a rendere possibile la liquidazione di alcune spese generali non previste in altri capitoli di bilancio, interviene il sottosegretario Lobianco che, rilevato come la Ragioneria generale del Ministero dell'agricoltura abbia incontrato difficoltà di ordine tecnico nell'autorizzare effettuazioni di spese generali di cui alla legge n. 1102 e ricordato come sul problema sia stato chiesto anche il parere del Ministero del tesoro, afferma che il Governo ha evitato di avanzare proprie iniziative, una volta constatata la presenza di una iniziativa parlamentare.

Interviene infine il presidente Colleselli il quale, sottolineato che l'iniziativa parlamentare non è partita da membri della Commissione agricoltura del Senato, invita il Governo a provvedere per il futuro nel senso di prevenire mediante l'esplicazione tempestiva degli atti che gli sono istituzionalmente propri, iniziative parlamentari del genere di quella ora in discussione.

Infine, dopo che il senatore Artioli ha annunciato l'astensione del Gruppo comunista, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Colleselli avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 28 aprile, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno, eccettuato il disegno di legge approvato nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,55.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
CATELLANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carenini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla Tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli e disegni ornamentali » (2259), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri.
(Coordinamento).

Senza dibattito la Commissione approva, all'unanimità, il testo degli articoli coordinato dal Presidente, secondo il mandato a lui conferito nella seduta del 13 corrente. Infine è approvato il testo del disegno di legge nel suo complesso, con il nuovo titolo.

« Modifica dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (1315), d'iniziativa dei senatori Segnana e Dalvit;

« Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2515), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione; approvazione del disegno di legge n. 2515).

Sui due disegni di legge, intesi ad aggiornare la disciplina nel settore delle acqueviti riferisce ampiamente il senatore Berlanda; a suo avviso sarebbe opportuno approvare il disegno di legge n. 2515, peraltro integrandone opportunamente gli articoli 5, 6 e 14, nel senso sia di precisare che la denominazione *grappa* è riservata all'acquavite ottenuta in Italia direttamente dalla distillazione di vinacce di uva prodotta e vinificata in Italia, sia di stabilire che la denominazione *brandy* è riservata alle acque-

viti sottoposte all'invecchiamento per almeno 12 mesi, sia infine che l'invecchiamento previsto nel penultimo comma dell'articolo 5 riguarda tanto l'acquavite di vino quanto quella di vinaccia; conclude rilevando che, ove il disegno di legge n. 2515 venisse modificato secondo le sue proposte, in esso potrebbe considerarsi assorbito anche il disegno di legge n. 1315.

A nome del gruppo comunista il senatore Fusi si dichiara favorevole al testo del provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati; reputa invece impossibile valutare la portata degli emendamenti del relatore — che pure appaiono meritevoli di considerazione — senza aver prima esperito un approfondito studio dei problemi in essi adombrati.

Anche il sottosegretario Carenini sottolinea l'esigenza — nel caso in cui il relatore insistesse nei suoi emendamenti — d'un preventivo esame degli stessi da parte degli uffici del suo Dicastero.

Intervengono successivamente nel dibattito i senatori Piva (il quale rileva che nel caso in cui si volessero apportare emendamenti al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento apparrebbe indispensabile considerare altri numerosi ed importanti problemi che dal suddetto testo risultano elusi) e Biaggi, che prospetta l'opportunità di approvare intanto il disegno di legge n. 2515, vivamente atteso dalle categorie interessate, salvo poi a sistemare organicamente la materia con altro provvedimento.

Successivamente il relatore Berlanda, pur rilevando che il mancato accoglimento dei suoi emendamenti può arrecare un notevole danno ai piccoli e medi produttori di grappa, dichiara tuttavia di non insistere sugli emendamenti stessi.

Il senatore Piva propone di approvare un ordine del giorno nel quale si impegna il Governo ad adottare urgenti iniziative atte, in particolare, a: a) concordare sul piano comunitario situazioni nazionali differenziate di equilibri fiscali tra bevanda e bevanda; b) a regolare il mercato dell'alcool; c) ad assicurare quindi la coesistenza delle varie bevande alcoliche e degli alcoli derivati da di-

verse materie prime agricole su basi giuste ed equilibrate, dando preminenza ai prodotti di origine viticola e frutticola e tenendo nella giusta considerazione i fattori socio-economici presenti in vaste zone depresse; d) a presentare a livello comunitario piani concreti in materia fiscale e di disciplina di mercato.

Dopo che il relatore, il sottosegretario Carenini e il senatore Calvi hanno espresso avviso favorevole all'ordine del giorno, la Commissione unanime lo approva.

Si passa quindi all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2515.

Senza dibattito la Commissione approva i 14 articoli e il provvedimento nel suo complesso.

« Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici » (2519), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il senatore Alessandrini riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge inteso a soddisfare l'esigenza di contenere il consumo energetico, in particolare dei combustibili liquidi e gassosi, in considerazione dell'alto costo dell'energia e dei conseguenti riflessi sulla bilancia dei pagamenti.

A nome del Gruppo comunista il senatore Bertone, rilevata la complessità delle procedure previste nel disegno di legge, la difficoltà di applicarne le disposizioni e la gravosità degli oneri derivanti, preannuncia la sua astensione.

Il senatore Merloni preannuncia altresì, a titolo personale, che si asterrà dalla votazione del provvedimento, che gli appare di difficile applicazione e sulla formulazione del quale, nonostante l'approfondito dibattito svoltosi dinanzi all'altro ramo del Parlamento, dichiara di nutrire molte perplessità.

Anche il senatore Talamona manifesta perplessità sul disegno di legge, che gli appare eccessivamente complesso e tale da provocare gravi inconvenienti, nonché prevedibili

trasgressioni; dichiara che si asterrà dalla votazione.

Dopo che il relatore e il sottosegretario Carenini hanno ribadito la necessità di approvare senza modificazioni il provvedimento, interviene brevemente nel dibattito il senatore Calvi formulando alcune osservazioni.

Infine la Commissione approva senza modificazione i 23 articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana » (2520), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il senatore Forma riferisce ampiamente alla Commissione sul disegno di legge, proponendone l'immediata approvazione.

Il senatore Fusi, a nome del Gruppo comunista, si dichiara fortemente perplesso su talune disposizioni contenute nel provvedimento (soprattutto per quanto concerne l'articolo 6); preannuncia che si asterrà dalla votazione; propone un ordine del giorno — sottoscritto anche dai senatori Mancini, Bertone, Ferrucci e Piva — nel quale s'impegna il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a stabilire, di concerto con il Ministero della sanità, precise disposizioni (da emanare con il regolamento di applicazione della legge e con circolare) affinché la fabbricazione dei prodotti previsti dal terzo comma dell'articolo 6 escluda tassativamente ogni materia che possa recare danno alla salute delle persone.

Il senatore Porro, a nome del Gruppo socialista democratico, preannuncia voto favorevole sia all'ordine del giorno, che al disegno di legge. Dopo interventi del relatore, del sottosegretario Carenini e del Presidente, la Commissione accoglie all'unanimità l'ordine del giorno.

Vengono quindi approvati i 30 articoli, l'allegato e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,10.

IGIENE E SANITA' (12^a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
MINNOCCI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la sanità Foschi e per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

- « Rimozione del blocco alle convenzioni e relative tariffe — di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — stipulate dagli Enti mutualistici » (2257), d'iniziativa del senatore Premoli;
- « Modificazioni al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (2258), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri;
- « Provvedimenti urgenti per l'avvio della riforma sanitaria » (2308), d'iniziativa dei senatori Leggieri ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Minnocci dichiara che la discussione generale in sede referente sui disegni di legge può proseguire — sulla base della proposta del relatore De Giuseppe nella seduta del 13 aprile, a nome della Sottocommissione per la revisione della legge n. 386, di stralciare la questione delle convenzioni fra i medici e gli enti mutualistici — con l'intesa che ogni Gruppo debba innanzitutto chiarire la propria posizione in merito.

Il senatore Leggieri dichiara che da troppo tempo la Commissione sanità, a diversi livelli, si sta soffermando su considerazioni, per quanto senza dubbio pertinenti, sui disegni di legge nn. 2257, 2258 e 2308 al suo esame. Tali considerazioni, a suo avviso, corrono il

rischio di essere considerate dilatorie nel momento in cui, stante la precarietà del quadro politico, ci si dovesse soffermare ancora sui dettagli delle future convenzioni, senza affrontare il problema di fondo di questa grave e preoccupante vertenza, problema costituito dal fatto che è ancora in vigore l'articolo 8 della legge n. 386 e, sotto altri aspetti, anche dal fatto che è ancora valido l'articolo 7 della legge stessa. D'altra parte è noto, prosegue il senatore Leggieri, che questi articoli avrebbero dovuto avere, nella intenzione del legislatore, una funzione limitata nel tempo, nonché il significato di raccordo con la riforma sanitaria. Non essendo la riforma ancora operante e venendo invece fatalmente rinviata nel tempo, per l'asprezza della situazione politica, non è possibile far perdurare una norma che è divenuta anacronistica ed è da considerarsi punitiva nel momento in cui inibisce l'esercizio del diritto sindacale di trattativa ad una classe che è pur essa essenziale nella organizzazione sociale della comunità nazionale. Premesso che il suo Gruppo non ha condiviso la protesta della classe medica concretatasi con le inadempienze burocratiche che hanno recato un grave danno economico al Paese, dichiara che vi è da temere il sopravvenire di più gravi metodi di lotta, che peraltro devono essere considerati legittimi, se non si fa quanto è di competenza del Parlamento per restituire ai medici ed alle loro rappresentanze sindacali il diritto costituzionale di trattare il loro contratto di lavoro. Rileva quindi come le garanzie che erano state chieste siano state fornite, dato che documenti ufficiali della Federazione degli ordini dei medici e dei sindacati medici hanno dichiarato la disponibilità a riprendere la trattativa sulla convenzione unica, appena un solo ramo del Parlamento abbia approvato la modifica della legge n. 386. Le norme sulla convenzione unica sono ormai note, avendo i medici accettato di recepire un accordo sostanzialmente sulla base dell'articolo 22 del disegno di legge di riforma sanitaria. Alla redazione della convenzione, prosegue il senatore Leggieri, partecipano tre Ministri e rappresentanze delle Regioni, cosa che ci garantisce il controllo dei costi da parte di chi deve provvedere alla

spesa: gli altri dettagli devono essere rimessi alle parti contraenti, a meno che il Parlamento non voglia considerarsi controparte in una vertenza di lavoro. Per queste considerazioni il senatore Leggieri chiede a nome del Gruppo democristiano che i Gruppi politici che hanno respinto nella scorsa settimana la richiesta della sede deliberante vogliano riesaminare la loro posizione ed aderire alla richiesta stessa, che egli torna a formulare a nome del suo Gruppo. Sottolinea quindi, a conforto della rinnovata insistenza per la sede deliberante, come sia da considerare un fatto altamente positivo il raccordo avvenuto tra i due rami del Parlamento — almeno in questa materia — rilevando come la circostanza che la 14ª Commissione della Camera sta perfezionando l'articolo 22 del disegno di legge di riforma potrà consentire alla Commissione sanità del Senato di recepirlo, per quanto è possibile, nella futura legge.

Il senatore Leggieri conclude pregando il Presidente — nell'eventualità che non si possa passare alla sede deliberante — di promuovere una sollecita conclusione della discussione generale in modo da consentire l'accoglimento dell'articolato in sede referente.

Il senatore Merzario, premesso che la posizione del Gruppo comunista sull'argomento è stata da lui precisata nella seduta della scorsa settimana, dichiara di prendere atto con compiacimento dell'avvenuta ripresa della discussione, alla 14ª Commissione della Camera, sul testo del Comitato ristretto per la riforma sanitaria, ed osserva a tale riguardo come le reiterate insistenze del suo Gruppo tendevano al necessario raccordo fra il principio della convenzione unica, lo sblocco dell'articolo 8 della legge n. 386 ed un positivo lavoro legislativo per la riforma sanitaria, con particolare riguardo alla elaborazione conclusiva dell'articolo 22. Il senatore Merzario ribadisce la necessità di mantenere con l'altro ramo del Parlamento rapporti più stabili, più proficui e possibilmente più limpidi, al fine di evitare le sfasature e le tortuosità che hanno caratterizzato gli ultimi sei mesi di travagliate trattative. Dopo avere rilevato come occorra procedere

con il massimo senso di responsabilità in una materia assai delicata e complessa, sulla quale si giocano in gran parte i destini e l'incisività del disegno riformatore del sistema sanitario italiano, fa presente come non debbano essere sottovalutati i riflessi di carattere finanziario, che impongono di fissare un limite contro il quale non è giusto andare, in considerazione della situazione economica di crisi che travaglia il Paese, e tenendo conto anche della necessità di ristrutturare i compensi dell'intera categoria. Sottolinea quindi il ruolo essenziale svolto dal Gruppo comunista, la cui attenta vigilanza è intesa a resistere alle pressioni di alcuni settori — purtroppo non molto avanzati — ancora presenti nel mondo medico.

Il senatore Merzario prosegue affermando che non vi è nell'atteggiamento del suo Gruppo alcuna velleità punitiva nei confronti della categoria dei medici, ma bensì uno sforzo di moralizzazione, nell'intesa che nessun partito tenti di ingraziarsi la categoria per mezzo di cedimenti unilaterali, rompendo con ciò la necessaria coerenza politica. Conclude enunciando quella che ritiene debba essere la direttiva di fondo: coinvolgere nel disegno di riforma tutti gli operatori sanitari, valorizzare il loro apporto rimuovendo talune incrostazioni, incoraggiare i giovani.

Il sottosegretario Foschi, riferendosi ai favorevoli sviluppi della discussione del progetto di riforma alla Camera, ai quali aveva accennato il senatore Merzario, comunica l'avvenuta approvazione delle norme che costituiscono l'ostacolo principale per il raggiungimento di un'intesa fra i Gruppi politici, ed in particolare di quelle che stabiliscono la struttura dell'unità sanitaria locale. Ravvisa quindi l'urgenza di pervenire ad una decisione su un testo che se anche è stato materialmente elaborato dal Governo, è sostenuto comunque dalle Regioni e dai sindacati, e d'altra parte non costituisce una proposta inderogabile, essendo il Governo disponibile per talune modifiche. Il Sottosegretario sollecita quindi la definizione di una normativa che ha soltanto carattere transitorio (diversamente dall'analogo articolato all'esame della Camera) e che deve risolvere

la grave tensione con la categoria dei medici, tensione che preoccupa il Governo soprattutto per il disservizio che ne deriva nell'assistenza sanitaria e per la maggiore spesa che provoca.

Il sottosegretario Del Nero, premesso che l'iniziativa del Governo sul problema in questione ha preso l'avvio dall'ordine del giorno approvato dalla Commissione Sanità del Senato nel dicembre scorso, che invitava il Governo stesso ad aprire le trattative con i medici mutualistici, ribadisce lo stretto collegamento fra l'articolato proposto dal Governo e le direttive della futura riforma sanitaria, con particolare riguardo al ricettario unico ed alla convenzione unica, e sottolinea come un'energica sollecitazione a concludere le trattative provenga sia dalle grandi confederazioni sindacali — preoccupate per il disservizio sanitario e per gli aumenti dei costi — sia dalle regioni, che non sono in grado di stipulare convenzioni fin tanto che non esistono le convenzioni uniche nazionali. Il sottosegretario Del Nero conclude precisando come il Parlamento possa contare, nella questione delle convenzioni mutualistiche, sulla sicura garanzia costituita dal fatto che l'approvazione definitiva in entrambi i rami del Parlamento stesso non avverrà se non dopo la conclusione delle trattative con le categorie interessate.

Il presidente Minnocci, preso atto della maggiore disponibilità del Gruppo comunista per un sollecito *iter* della proposta di stralcio concernente l'articolo 8 della legge n. 386, dichiara di non rilevare ostacoli ad un passaggio all'esame degli articoli, pur tenendo conto della brevità del tempo ancora disponibile per i lavori della Commissione.

Si passa quindi all'esame della proposta di stralcio che la Sottocommissione per la revisione della legge n. 386 ha sottoposto alla Commissione sulla base di una normativa elaborata dal Governo. Viene accolto l'articolo 1, con il quale si stabilisce la validità degli schemi di convenzioni, predisposti sulla base della futura legge, a regolare in via esclusiva i rapporti fra gli enti mutualistici e le diverse categorie mediche, fino all'estinzione degli enti mutualistici prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12-*bis* della legge n. 386.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: " Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice " » (1130-B), d'iniziativa dei senatori Barra ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Il presidente Minnocci, relatore alla Commissione, comunica che sono pervenute urgenti sollecitazioni da parte di vaste categorie sanitarie per una rapida approvazione del disegno di legge, ed invita quindi la Commissione ad adottare una decisione, tenendo conto che il parere negativo della 7ª Commissione, del quale dà lettura, pur contenendo osservazioni rilevanti e pertinenti, non dovrebbe essere considerato come una pronuncia vincolante, dato che precisamente per ragioni di urgenza il Presidente del Senato a suo tempo ha deciso di consentire il proseguimento dell'*iter* del disegno di legge presso la sola Commissione sanità.

Il senatore Merzario ribadisce le osservazioni — da lui prospettate nella seduta del 24 marzo — relative all'inopportunità di affrontare in modo frammentario i problemi delle professioni parasanitarie, che richiedono invece l'emanazione di una disciplina globale, da lungo tempo attesa. Ravvisa in tale frammentarietà la causa delle proteste, peraltro in se stesse legittime, avanzate dalle categorie che non vengono contemplate nell'elaborazione delle singole leggi a contenuto limitato, rammentando come nel caso in questione siano state elevate vivaci rimostranze da parte della categoria delle puericultrici. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sui difetti di costituzionalità che secondo fonti autorevoli sussisterebbero nel testo pervenuto dalla Camera, nonché sulle ragioni contrarie al provvedimento espresse nel parere della 7ª Commissione, sottolinea l'inopportunità di cedere ad impulsi elettoralistici nel licenziare

troppo rapidamente taluni provvedimenti e propone che la Commissione ascolti, in qualche forma, il punto di vista della categoria delle puericultrici, prima di decidere sul provvedimento in discussione.

Il senatore Barra, dopo aver brevemente riassunto le vicende del disegno di legge, a suo tempo da lui presentato al Senato, dichiara di valutare positivamente le modifiche ad esso recate all'altro ramo del Parlamento, rilevando in particolare come l'accentuazione della distinzione fra i compiti sanitari delle vigilatrici e quelli pedagogici delle assistenti — operata su proposta del relatore Sisto — dovrebbe poter soddisfare, nella sostanza, i principi stessi che la 7^a Commissione ha ribadito nel suo parere. Riferendosi quindi ai rilievi di costituzionalità fatti dal senatore Merzario, afferma che a suo avviso, e secondo l'opinione prevalente, l'articolo 1 del testo in esame rispetta pienamente le attribuzioni legislative regionali, disciplinando tra l'altro in via ipotetica, e quindi lasciando spazio alla valutazione della singola regione, la preparazione professionale delle vigilatrici.

Invita infine la Commissione ad approvare il testo pervenuto dalla Camera, sul quale egli consente pienamente.

Il sottosegretario Foschi dichiara che l'assetto definitivo della professione di puericultrice costituisce un problema a se stante, che non avrebbe potuto essere in alcun caso risolto dalla legge in discussione, la quale d'altra parte non peggiora affatto, sotto nessun aspetto, la situazione di tale categoria. Dichiarando quindi che il Governo è pienamente favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

Il presidente Minnocci, riassumendo i termini del dibattito, ritiene di poter concludere che il provvedimento, pur nella sua limitatezza, pone rimedio ad inconvenienti abbastanza seri e sentiti, mentre d'altra parte non si poteva in tale sede definire la posizione delle puericultrici, dal momento che il provvedimento non costituisce una sistemazione definitiva nemmeno per le assistenti e per le vigilatrici dell'infanzia. Con l'intesa che si dovrà presto provvedere a tali definitive sistemazioni in sede di riforma sanitaria, in

vita ad approvare intanto il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera.

Si passa all'esame degli articoli. Vengono separatamente approvati i tre articoli del testo pervenuto dalla Camera.

Il senatore Premoli annuncia il voto favorevole del Gruppo liberale, pur precisando che egli avrebbe ritenuto preferibile un esame da parte delle Commissioni riunite 7^a e 12^a.

Il senatore Argiroffi dichiara l'astensione del Gruppo comunista, motivata dalle ragioni in precedenza enunciate dal senatore Merzario e soprattutto dalla insoddisfacente sistemazione che ricevono dal provvedimento anche le professioni stesse di assistente e di vigilatrice d'infanzia, specialmente sotto lo aspetto delle rispettive preparazioni professionali. Ribadisce inoltre l'opposizione sostanziale del suo Gruppo a qualunque provvedimento di carattere eccessivamente limitato ed unilaterale, in settori che richiedono da tempo una legislazione organica.

Il senatore Leggieri annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, che ritiene infondata l'opposizione delle puericultrici, in quanto le modifiche apportate dalla Camera hanno sanato gli inconvenienti che per esse effettivamente derivavano dal testo a suo tempo approvato dal Senato, e si augura che dalla futura legge possa svilupparsi una proficua attività della categoria delle assistenti all'infanzia, quali operatrici destinate non soltanto al trattamento dei bambini negli istituti specializzati ma anche al ruolo di sostituzione delle madri nell'assistenza ai bambini negli ospedali ordinari.

È infine approvato — con l'astensione del Gruppo comunista — il testo del disegno di legge nel suo insieme.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (2535), d'iniziativa dei deputati Merli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 8^a Commissione).

Il senatore Barra riferisce alla Commissione sul disegno di legge, nel quale alla

Camera sono stati conglobate varie iniziative, nell'intento di unificare la legislazione contro gli inquinamenti delle acque, fino ad oggi quanto mai discontinua e incoerente. Trattandosi di una legge-quadro, che disciplina organicamente la materia, stabilisce nelle tabelle allegate, con precisi dati, i limiti quantitativi e qualitativi per le immissioni e introduce notevoli innovazioni affidando la gestione delle fognature ai consorzi dei comuni con modalità diverse da quelle stabilite nella legge comunale e provinciale, il senatore Barra invita ad esprimere parere favorevole, rilevando che il disegno di legge ha ricevuto il consenso di tutti i Gruppi della Camera, con la sola astensione del Gruppo comunista, motivata del resto soltanto dal mancato finanziamento statale, rifiutato dal Governo.

Il senatore Merzario, dopo aver precisato che le obiezioni del Gruppo comunista circa il mancato finanziamento del provvedimento in esame sono state condivise dagli altri Gruppi all'altro ramo del Parlamento, dichiara di essere favorevole all'iniziativa, auspicando tuttavia che essa venga sottoposta ad un approfondito esame da parte della Commissione per l'ecologia, alla quale dovrebbero essere riservate, nella materia, competenze essenziali. Invita infine il Governo a promuovere — nell'ambito di attuazione degli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 2535, una decisa azione dell'Amministrazione della sanità per un'attuazione della futura legge che tuteli realmente la salute della popolazione.

Il senatore Barra, rivolgendosi al sottosegretario Foschi, fa presente la necessità che sia provveduto adeguatamente al finanziamento dei costi di gestione degli impianti depurativi affidati ai comuni — specialmente nelle regioni meridionali — in considerazione della circostanza, da tempo accertata, che un funzionamento insoddisfacente degli impianti può peggiorare la situazione sanitaria, anziché migliorarla.

Il sottosegretario Foschi ricorda come in sede CEE sia stato più volte affermato il principio del cosiddetto « autofinanziamento » degli impianti di depurazione, concretantesi nell'obbligo di sostenere i costi da parte di

coloro che effettuano le immissioni inquinanti e di fatto realizzato dal disegno di legge in esame. Egli rileva peraltro talune imperfezioni del disegno di legge stesso, che prevede l'intervento dell'amministrazione della sanità essenzialmente soltanto a livello di Ministro, senza lasciare spazio sufficiente per le istanze sanitarie, nella lotta contro gli inquinamenti, conferendo adeguate competenze agli organismi essenziali preposti a tali finalità, quali il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità. Rileva inoltre che all'articolo 27 vengono abrogate genericamente le leggi precedenti, mentre deve comunque esser chiaro che il testo unico delle leggi sanitarie, per la materia in questione, resterà in vigore. Il sottosegretario Foschi si dichiara tuttavia favorevole al provvedimento nel suo insieme.

Il senatore Barra dichiara di condividere i rilievi esposti dal sottosegretario, ritenendo tuttavia che il difetto lamentato all'articolo 27 verrà sanato automaticamente in sede di interpretazione della futura legge, mentre per quanto concerne la partecipazione dell'Amministrazione della sanità alla lotta contro gli inquinamenti, ritiene che i difetti rilevati nella normativa in questione dovranno essere eliminati in altra sede, senza ostacolare l'iter del disegno di legge 2535. Per quanto attiene alla materia del finanziamento, ritiene che l'autofinanziamento previsto nel testo in esame possa coprire solo in parte i compiti e le finalità del provvedimento, rendendosi necessaria pertanto una integrazione finanziaria a carico dello Stato, che peraltro potrà essere disposta successivamente in sede diversa.

Infine la Commissione esprime parere favorevole e dà mandato al senatore Barra di riferire alla Commissione di merito le osservazioni emerse nel dibattito.

« Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana » (2520), d'iniziativa dei deputati Sobrero e Borra, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame). (Parere alla 10^a Commissione).

Il sottosegretario Foschi riferisce alla Commissione sulla posizione dell'Ammini-

strazione della sanità sul provvedimento, comunicando che a suo tempo il Ministero si era espresso in senso favorevole, formulando osservazioni e rilievi di carattere non ostativo.

Il presidente Minnocci osserva come la conformità del provvedimento ai requisiti stabiliti in materia dalle direttive della CEE sia garantita dagli stessi organismi comunitari, che controllano scrupolosamente le normative predisposte dai singoli Stati membri.

Il senatore Benedetti presenta, a nome del Gruppo comunista, un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a precisare accuratamente le indicazioni di sua competenza previste dalle norme in esame e ad eseguire attentamente i relativi controlli, valendosi dell'Istituto superiore di sanità. L'ordine del giorno, firmato anche dai senatori Leggieri e Pittella, è accolto dal Governo.

Si dà mandato al senatore Leggieri di esprimere alla Commissione di merito parere favorevole, riferendo i risultati del dibattito e comunicando l'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente
BOGI*

La seduta ha inizio alle ore 17,35.

**ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL MEZZO
RADIOTELEVISIVO**

Il presidente Bogi illustra il testo della proposta di Regolamento per l'accesso al mezzo radiotelevisivo predisposto dal Comitato ristretto della Sottocommissione, dando altresì conto del delicato e complesso lavoro svolto da quest'ultimo.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale intervengono oltre al Presidente i deputati Achilli, Bubbico, Delfino, Trombadori e i senatori Branca e Bruni.

Si passa quindi all'esame degli articoli del testo della proposta di Regolamento.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento del senatore Bruni e dei deputati Trombadori ed Achilli.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati senza discussione.

All'articolo 6 viene accolto un emendamento dei deputati Bubbico e Trombadori, col quale si prevede che l'ammissione all'accesso non esonera dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti. Altresì accolto risulta un emendamento del Presidente col quale si stabilisce che la Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche e che a tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

Approvato l'articolo 6 si passa all'esame dell'articolo 7. Al secondo comma è accolto un emendamento del deputato Trombadori. Il terzo comma è quindi approvato in un nuovo testo proposto dai deputati Delfino, Bubbico, Trombadori e dal senatore Branca. Dopo l'accoglimento di ulteriori emendamenti migliorativi del testo, l'articolo 7 viene approvato.

Il Presidente sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, riprende alle ore 19,35).

Ripresa la seduta viene approvato l'articolo 8 con un emendamento proposto dal deputato Delfino e dal Presidente. Senza discussione è approvato l'articolo 9.

La Sottocommissione approva infine il seguente testo:

Art. 1.

« La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla Sottocommissione permanente per l'accesso.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;

b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonchè l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;

c) la connotazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 in relazione al contenuto del programma proposto;

d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

Art. 2.

Le richieste di accesso pervenute alla Sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del Presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il Presidente comunica alla Sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.

Per ciascuna richiesta inserita nel protocollo il Presidente nomina tra i commissari un relatore alla Sottocommissione sulla base di turni predeterminati.

Il relatore deve presentare la relazione entro quindici giorni, o nel termine minore fissato con motivazione dal Presidente.

Il Presidente, accertata l'impossibilità della presentazione nel termine stabilito, assegna la relazione al commissario immediatamente seguente secondo il turno.

Art. 3.

La relazione consiste in una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta di accesso.

La relazione deve essere presentata al Presidente della Sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.

La Sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso.

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

Nell'estratto è altresì indicato il nome del relatore.

Art. 4.

I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.

I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della Sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltro.

I ricorsi di cui al secondo comma del citato articolo 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente.

Nella discussione per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questa designato.

I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non sospendono l'esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.

Art. 5.

Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già co-

stituito o non stiano per costituire oggetto delle Tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla concessionaria. La Sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.

Gli atti relativi sono trasmessi alla concessionaria.

Art. 6.

La Sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'articolo 3, indica ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la concessionaria.

L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

La Sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 103 del 1975.

La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

Art. 7.

Il Comitato regionale per il servizio radio-televisivo procede, ai sensi del precedente articolo 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, delibera su di esse e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo operato in sede nazionale della connotazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

Il Comitato comunica le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro 10 giorni allo stesso Comitato il quale decide in via definitiva sentita la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari.

Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla Sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la Sottocommissione formuli osservazioni, il Comitato, adegua ad esse il piano ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione parlamentare.

Nel caso di rigetto del ricorso, il Comitato regionale dispone ai sensi della prima parte del comma precedente.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del Comitato dal piano trimestrale possono avanzare ricorso al Comitato di secondo grado entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

Art. 8.

I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975 n. 103, del Regolamento della Commissione e del presente Regolamento.

A tal fine provvedono alla definizione di un Regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

Art. 9.

In coincidenza dell'avvio delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme e i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 ».

La seduta termina alle 19,50.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Coppola, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:

« Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2515), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10ª Commissione*);

« Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana » (2520), d'iniziativa dei deputati Sobrero e Borra, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10ª Commissione*);

« Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (2535), d'iniziativa dei deputati Merli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sul disegno di legge:

« Nuove norme sugli autoveicoli industriali » (2544), d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines e Bodrito; Tassi; Tassi ed altri; Mariani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

FINANZE E TESORO (6ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Segnana, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (2535), d'iniziativa dei deputati

Merli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

INDUSTRIA (10ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Alessandrini, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Disposizioni per l'assistenza ai cittadini affetti da emofilia ed estensione ad essi delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 » (1878), d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Viviani (*alla 12ª Commissione*);

« Nuove norme sugli autoveicoli industriali » (2544), d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines e Bodrato; Tassi; Tassi ed altri; Mariani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**5ª Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Venerdì 23 aprile 1976, ore 11

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazione di benefici economici ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato (2546) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Nuove disposizioni per la finanza regionale (2517).

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 23 aprile 1976, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria (2473).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputato GASCO. — Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti (2525) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto (2541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1975, n. 908 (2542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza (2543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Venerdì 23 aprile 1976, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati MERLI ed altri. — Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (2535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ARENA ed altri. — Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (331).

3. Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco (2536) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2538).

5. Deputati BOFFARDI Ines e BODRITO; TASSI; TASSI ed altri; MARIANI ed altri. — Nuove norme sugli autoveicoli industriali (2544) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputato REGGIANI. — Proroga dei termini di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376, concernente norme a favore degli aeroporti civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Marco Polo (2545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 2,15 del giorno 23-4-1976